Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporto e Mobilità sostenibile
Struttura Politiche del lavoro e della formazione

Assessorat de l'Essor économique, de la Formation et du Travail, des Transports et de la Mobilité durable
Structure des politiques du travail et de la formation

Avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di formazione accreditati di progetti relativi a percorsi biennali di istruzione e formazione professionale nel sistema duale da avviarsi nell'anno scolastico 2026/27

Avviso n. 26AF

SOMMARIO

Premessa 4
1. Finalità, Ambito di applicazione e Interventi finanziabili 5
2. Definizioni 7
3. Riferimenti legislativi e amministrativi 8
Riferimenti eurounitari 8
Riferimenti nazionali 8
Riferimenti regionali 10
4. Risorse disponibili e vincoli di finanziamento 13
5. Destinatari 14
6. Modalità di finanziamento degli interventi e spese ammissibili 15
a) Costo relativo al monte ore annuale 16
b) Costo relativo alle attività di riconoscimento crediti 18
c) Costo relativo alle attività di recupero/messa a livello 19
d) Costo delle attività aggiuntive connesse alla realizzazione di stage all'estero 20
e) Costo relativo alle attività di inclusione 22
f) Esami finali 23
g) Ulteriori finanziamenti 23
7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 24
8. Soggetti attivi e raggruppamenti 24
9. Coinvolgimento delle Associazioni di categoria e di altri soggetti promotori 24
10. Vincoli di progettazione e di attuazione 25
11. Termini per la presentazione dei progetti e termini del procedimento 25
12. Modalità di presentazione dei progetti 25
13. Modalità di presentazione delle Richieste di finanziamento e documentazione 26
14. Ammissibilità a valutazione 28
15. Valutazione dei progetti 28
16. Approvazione graduatorie e avvio delle attività 34
17. Adempimenti gestionali 35
18. Informazione e pubblicità 36
19. Modalità di erogazione del contributo 36
20. Conclusione delle annualità e obblighi di rendicontazione intermedia e finale 37
21. Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste 37
A. Riconoscimento ore corso 38
B. Riconoscimento ore stage 40
C. Riconoscimento UCS ora/allievo 40
D. Riconoscimento ore di assistenza finalizzata al processo di riconoscimento crediti 41
E. Riconoscimento attività di recupero/messa a livello 42
F. Riconoscimento delle attività aggiuntive connesse alla realizzazione di stage all'estero 42
G. Riconoscimento attività di inclusione 42

H. Disposizioni generali per il riconoscimento della spesa a costi reali 43
22. Modifiche dell'Avviso 44
23. Tenuta documentazione 44
24. Revoca del contributo 44
25. Diritti sui prodotti delle attività 45
26. Tutela privacy 45
27. Responsabile del procedimento 45
28. Rinvio 45
29. Informazioni 45
30. Reclami e denunce 46

PREMESSA

Il presente Avviso disciplina le modalità e i termini di presentazione, nonché i criteri di valutazione dei progetti afferenti alla specifica offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale da avviarsi nell'anno scolastico 2026/27 destinata al contrasto della dispersione scolastica e formativa.

I progetti sono finanziati nell'ambito del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus come da ultimo modificato con decisione della Commissione europea C(2026) 1054 final del 16 febbraio 2026 (di seguito PR FSE+ 2021/2027).

I percorsi formativi oggetto del presente Avviso sono finalizzati a fornire una nuova opportunità per il conseguimento di una qualifica professionale ai giovani con obbligo di istruzione assolto che hanno abbandonato gli studi senza conseguire un titolo previsto nell'ambito del secondo ciclo di istruzione. Tali percorsi sono quindi da un lato strumento di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione e dall'altro un'occasione di avvicinamento al mondo del lavoro: in tal senso particolare rilievo viene riconosciuto alla formazione professionalizzante, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro ed alla valorizzazione delle dimensioni educative e culturali del lavoro così come dei saperi pratici.

I percorsi, con particolare riferimento alla componente duale, sono attuati in osservanza a quanto previsto dalle *Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale* specificatamente adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022 ed in particolare prevedono l'erogazione di attività in:

- Alternanza, per un monte ore pari a 495 ore per ciascuna annualità formativa, pari a poco meno del 50% del monte ore annuale, secondo l'articolazione definita nell'allegato alla scheda azione «Caratteristiche vincolanti». Le attività sono svolte prevalentemente in modalità rafforzata, attraverso stage presso imprese o altri contesti lavorativi coerenti con il percorso. Possono essere previste anche attività di alternanza simulata, nel limite massimo del 20% del monte ore annuale destinato all'alternanza.
- Apprendistato duale, nel rispetto delle percentuali di formazione esterna definite ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.lgs 81/2015 e sulla base di quanto indicato dalle Disposizioni sperimentali di cui alla DGR 740/2022.

Al presente Avviso, ove non diversamente specificato, si applicano:

- le Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale (di seguito "Direttive regionali") approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 5 maggio 2025;
- le Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" (di seguito, Direttive FSE) approvate con Provvedimento dirigenziale n. 5543 del 26 settembre 2019 e s.m.i.: tali Direttive, come specificato dal Sistema di gestione e controllo del

(Si.Ge.Co.) PR FSE+, approvato, nella sua versione 05, con deliberazione della Giunta regionale n. 1063 in data 18 settembre 2026, trovano applicazione anche con riferimento all'attuale programmazione. L'applicazione delle succitate Direttive FSE al presente Avviso è relativa esclusivamente ai seguenti articoli:
art. 5 - Sistema informativo Sispreg2014;
art. 6 - Monitoraggio;
art. 10 - Principi e requisiti di ammissibilità;
art. 30 - Norma generale;
art. 31 - Modalità di trasmissione delle informazioni;
art. 33, comma 7 - Indicazioni di carattere generale;
art. 34 - I registri cartacei;
art. 107 - La domanda di pagamento.

1. FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INTERVENTI FINANZIABILI

1. Il presente Avviso è adottato al fine di dare attuazione all'offerta formativa per l'anno scolastico 2026/27 erogata in modalità duale nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) da parte degli organismi di formazione accreditati e con riferimento al sistema duale; tale offerta, così come previsto dalla DGR 1167/2026, è da considerarsi integrativa rispetto a quella ordinariamente prevista al fine di coinvolgere giovani in dispersione scolastica/formativa.

2. I percorsi oggetto del presente avviso sono attivati sulla base di quanto previsto dalle *Linee guida per l'attuazione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, dei percorsi triennali realizzati nel quadro dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP)*, approvate con la DGR 939/2016 e smi, e dalle *Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale* di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022.

3. Sono finanziabili a valere sul presente Avviso al massimo 3 corsi, ciascuno dei quali finalizzato al rilascio di due qualifiche professionali (corsi sdoppiati), sulla base delle possibili combinazioni individuate nel comma successivo del presente articolo.

4. Le qualifiche professionali possibili da rilasciare in esito ai percorsi sono articolate in 3 diverse combinazioni, come dettagliato nella tabella sottostante. Il riferimento per la progettazione, la realizzazione e la certificazione delle competenze in esito è rappresentato dal profilo regionale di riferimento, correlato con le figure professionali di cui al Repertorio nazionale approvato nell'ambito dell'Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2019 ovvero dalla figura professionale nazionale, solo nei casi in cui non sia ad oggi presente un profilo regionale correlato.

	Repertorio nazionale IeFP (Accordo Stato Regioni 01/08/2019)		Repertorio regionale
	FIGURA PROFESSIONALE	**INDIRIZZO PROFESSIONALE**	**Profilo professionale**
A	Operatore alla ristorazione	*Indirizzo* Preparazione degli alimenti e allestimento piatti	Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina (cfr PD 3654/2022)
		Indirizzo Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	Operatore dei servizi di sala e bar (cfr PD 3654/2022)
B	Operatore del benessere	*Indirizzo* Erogazione di trattamenti di acconciatura	Operatore ai servizi di acconciatura (cfr PD 3654/2022)
		Indirizzo Erogazione dei servizi di trattamento estetico	Operatore dei trattamenti estetici (cfr PD 3654/2022)
C	Operatore termoidraulico	Non presente	Operatore termoidraulico (PD 3654/2022)
	Operatore edile	Lavori generali di scavo e movimentazione	
		Costruzione di opere in calcestruzzo armato	
		Realizzazione di opere murarie e di impermeabilizzazione	
		Lavori di rivestimento e intonaco	
		Lavori di tinteggiatura e cartongesso	Operatore edile della tinteggiatura (PD 7155/2022)
		Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile	
	Operatore meccanico	Lavorazioni meccaniche per asportazione e deformazione	
		Saldatura e giunzione dei componenti	
		Montaggio componenti meccanici	
		Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e serramenti	

Il proponente, nell'ambito della combinazione C, deve selezionare le 2 qualifiche di riferimento sulle quali verrà effettuata la formazione. Esclusivamente per tale combinazione è ammesso il finanziamento di più iniziative a patto che ciascuna iniziativa abbia a riferimento qualifiche non coincidenti con quelle di altre iniziative; in caso contrario verrà finanziata l'iniziativa che, in esito alla valutazione di cui al successivo articolo 15, avrà ottenuto un punteggio maggiore.

5. Ciascun percorso deve prevedere:
 i. una parte comune, finalizzata a favorire l'orientamento al settore/profilo, l'acquisizione delle competenze di base e l'acquisizione delle conoscenze e delle tecniche comuni;
 ii. una parte di indirizzo, articolata per singolo profilo/figura, finalizzata all'acquisizione delle conoscenze e delle tecniche specifiche (c.d. Gruppi di indirizzo);

iii. un monte ore complessivo ad allievo pari a 2.050 ore, elevate a 2.100 per gli allievi minorenni all'avvio del percorso, secondo le specifiche previste nei vincoli di progettazione dettagliati nell'allegato alla scheda azione.

6. Ciascun allievo deve optare, a seguito della realizzazione di attività orientative iniziali, per uno solo dei profili/indirizzi previsti con riferimento al quale acquisirà la qualifica in esito.

7. L'articolazione può prevedere la realizzazione di parte delle attività di alternanza all'estero quale opportunità da un lato per rafforzare l'acquisizione di competenze chiave degli allievi per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione, potenziando anche la competenza multilinguistica, e dall'altro per arricchire il bagaglio professionale dei giovani, migliorando di conseguenza le prospettive di inserimento sul mercato del lavoro. Per ciascun gruppo classe è ammissibile una sola esperienza in mobilità, concentrata in uno dei due anni formativi di riferimento, della durata massima di 29 giorni, come meglio disciplinato all'interno del documento "Caratteristiche vincolanti" allegato alla scheda azione.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **beneficiario**: ai sensi dell'articolo 2 comma 9 del Reg. (UE) n. 1060/2021, il beneficiario è un "organismo pubblico o privato (…) responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni". Per i progetti di cui trattasi, il beneficiario è individuato nell'organismo di formazione accreditato che presenta la proposta progettuale e che realizza il percorso formativo;
- **destinatari**: le persone che beneficiano direttamente di un intervento, che possono essere identificate e alle quali è possibile chiedere di fornire informazioni circa le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Per i progetti di cui trattasi, i destinatari sono individuati nei partecipanti ai percorsi formativi, così come declinati al successivo articolo 5;
- **gruppo di indirizzo**: articolazione del gruppo classe nella quale le attività didattiche sono erogate ai soli allievi interessati ad una specifica qualifica e afferenti quindi al quadro attività previsto nel formulario e dedicato alle attività di indirizzo;
- **organismo di formazione accreditato:** ente di formazione che, a seguito dell'accreditamento da parte della Regione, può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L'accreditamento è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 934 del 21 luglio 2025;
- **Sottogruppo**: articolazione del gruppo classe nella quale le attività didattiche sono erogate ad un sottoinsieme degli allievi afferenti ad uno stesso quadro attività del formulario.
- **SRRAI:** Struttura Regionale competente per materia Responsabile dell'Attuazione degli Interventi. La SRRAI diviene, a partire dall'approvazione del progetto, l'interlocutore per il beneficiario da parte dell'Amministrazione regionale. Per il presente avviso la SRRAI di

riferimento è la Struttura Politiche del Lavoro e della Formazione che individua nell'Unità Organizzativa *Formazione* la struttura operativa deputata alla gestione del presente Avviso.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI

Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta cofinanziato dal Fondo sociale europeo plus e in ultimo approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 7541 final del 19 ottobre 2022 e da ultimo modificato con decisione della Commissione europea C(2026) 1054 final del 16 febbraio 2026, la Regione adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione al quadro normativo sotto richiamato:

Riferimenti eurounitari

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021/2027;
- il Regolamento (UE) 2021/817 del parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il Programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 2013/1288;
- il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2025/1913 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il precedente Regolamento (UE) 2018/1046;
- "2026 Erasmus+ Program Guide", Version 1 del 12.11.2025.

Riferimenti nazionali

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.;
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, “Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i.”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il successivo D.M. 139/2007, concernenti l’obbligo di istruzione;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.P.R. 20 agosto 2012, n. 176, recepimento dell’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana sulle indicazioni didattiche per l’Insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l’Accordo fra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvato in data 20 febbraio 2014 nell’ambito della Conferenza delle Regioni e Province autonome (Rep. n. 14/021/CR8/C9);
- il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, con particolare riferimento alla disciplina di cui all’art. 43, concernente l’Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61, “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”;

- il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66, riguardante 'Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità';
- l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 approvato in data 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR);
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'Accordo di Partenariato della Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022, a conclusione del negoziato formale, avviato il 17 gennaio 2022, con la notifica della proposta italiana di Accordo approvata con delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, a seguito dell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, in conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060;
- le Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale" approvate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022;
- il "Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1° dicembre 2022;
- l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata del 21 dicembre 2022 (Repertorio atti Accordo 22/230/CR6/C17).
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 recante "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)".

Riferimenti regionali

- lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta che, all'art. 39, prevede che nell'ambito dei percorsi di istruzione sia dedicato all'insegnamento della lingua francese un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana;

- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell’organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale);
- le Linee guida per l’attuazione, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, dei percorsi triennali realizzati nel quadro dell’offerta regionale di istruzione e formazione professionale (IeFP), approvate con la DGR 939/2016 e successivamente modificate con le DGR nn. 1349/2019, 1195/2022 e 907/2024;
- le Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell’ambito del Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)”, così come approvate nella versione n. 2 con il PD 5543 del 26 settembre 2019 (di seguito Direttive FSE);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 8 febbraio 2021, che approva le disposizioni per l’attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, in attuazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 giugno 2015;
- il Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030 (QSRSvS 2030), approvato con deliberazione n. 894/XVI del Consiglio regionale in data 6 ottobre 2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 2120/XVI del Consiglio regionale in data 11 gennaio 2023 recante approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il Quadro strategico regionale";
- il Programma Regionale “PR Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione autonoma Valle d’Aosta in Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 7541 *final* del 19 ottobre 2022 e da ultimo modificato con decisione della Commissione europea C(2026) 1054 final del 16 febbraio 2026 e oggetto delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1314 del 31 ottobre 2022, n. 291 del 24 marzo 2025, n. 967 del 28 luglio 2025 e n. 279 del 20 marzo 2026;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 in data 31 gennaio 2022 recante “Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione e la Chambre valdotaine des entreprises et des activités libérales nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze. Rideterminazione gettone presenza spettante ai membri delle commissioni per il rilascio delle certificazioni delle competenze. Revoca delle deliberazioni della giunta regionale 980/2002, 494/2016, 718/2016, 1294/2017, 1547/2019 e rettifica della DGR 103/2021.”;
- il provvedimento dirigenziale n. 3419 in data 13 giugno 2022, recante “Approvazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 83/2022 e del provvedimento

dirigenziale n. 942 in data 23 febbraio 2022, delle disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione di attività di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale.";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 740 in data 27 giugno 2022 recante "Approvazione delle disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di cui all'art. 43 del Dlgs n. 81/2015 e al decreto interministeriale 12/10/2015 finalizzati all'acquisizione di qualifica e diploma professionale e certificato di specializzazione tecnica superiore.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 10 ottobre 2022, recante "Approvazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione professionale. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1940 in data 14 giugno 2004.";
- il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027" approvato dal Comitato di Sorveglianza in occasione della riunione del 16 dicembre 2022 e da ultimo modificato nel corso della riunione del 4 luglio 2024 e oggetto di presa d'atto da parte della Giunta regionale con la deliberazione n. 873 del 29 luglio 2024;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 11 aprile 2023 recante "Recepimento delle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 21 dicembre 2022";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 404 in data 26 aprile 2023 recante "Approvazione della sostituzione delle "Disposizioni per l'attuazione del sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali", di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 103 in data 8 febbraio 2021, e delle "Disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle qualificazioni in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)" di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 642 in data 17 maggio 2019.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 26 agosto 2024, recante "Approvazione del modello organizzativo privacy della Regione – Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità. Revoca della DGR 795/2018. Prenotazione di spesa.";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 5 maggio 2025 con cui sono state approvate le Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale (di seguito "Direttive regionali");
- il "Testo unico dell'accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della regione autonoma Valle d'Aosta" approvato con la DGR 934 del 21 luglio 2025;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 4 agosto 2025, recante "Approvazione dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno scolastico 2026/27. Prenotazione di spesa";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 957 in data 21 agosto 2026 con cui è stato approvato il secondo calendario del 2026 degli inviti a presentare proposte per il Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, ai sensi dell'articolo 49 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/1060, unitamente all'elenco del secondo semestre 2026, riportante tutte le iniziative pianificate per il PR FSE+ 2021/2027, con il relativo cronoprogramma di spesa;
- il provvedimento del funzionario con PPR n. 781 in data 16 settembre 2026, nell'ambito del quale è stata approvata la tabella di correlazione tra i profili regionali e le figure del Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema di IeFP;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1063 in data 18 settembre 2026, che approva, nella sua versione 05, l'aggiornamento al Sistema di gestione e controllo del (Si.Ge.Co.) PR FSE+, composto da "Descrizione del sistema di gestione e controllo" e "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione e relativi allegati", approvato nella sua prima versione con deliberazione della Giunta regionale n. 738 in data 30 giugno 2023;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1167 del 9 ottobre 2026 recante "Aggiornamento dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno scolastico 2026/2027, approvata con DGR n. 1058/2025, mediante l'inserimento di iniziative di IeFP rivolte a soggetti drop out. Definizione di linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi. Prenotazione della spesa.";
- il provvedimento del funzionario con PR n. 1081 in data 6 novembre 2026 recante "Approvazione, in attuazione della DGR 1169/2026 e a valere su risorse del PR FSE+ 2021-2027, dell' Avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di formazione accreditati di progetti relativi a percorsi biennali di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale da avviarsi nell'anno scolastico 2026/27.".

4. RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI DI FINANZIAMENTO

1. Per l'attuazione del presente Avviso, con riferimento al finanziamento delle iniziative indicate al precedente art. 1 comma 4 del presente Avviso, è disponibile la cifra complessiva massima di 1.434.000,00 euro che sarà assegnata a conclusione delle attività di valutazione del presente Avviso.

2. La copertura finanziaria fa riferimento a risorse del Programma PFS+ 2021-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta afferenti alla priorità "Occupazione giovanile" – Obiettivo Specifico f) ESO4.6 - *Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità*.

3. Le risorse stanziate sono assegnate ai progetti risultati idonei e finanziabili in ordine di graduatoria, fatto salvo quanto indicato al comma successivo del presente articolo.

4. In caso di progetti che insistono sugli stessi profili professionali, è possibile procedere al finanziamento esclusivamente del progetto che ha ottenuto il punteggio maggiore: i progetti con punteggi minori sono considerati non finanziabili e possono eventualmente trovare attuazione esclusivamente nel caso di revoca o rinuncia all'attuazione del primo in graduatoria.

5. Il valore massimo del singolo progetto è fissato in euro 478.000,00.

6. Gli importi sono da intendersi al lordo dell'IVA, se dovuta, e di ogni altro onere.

5. DESTINATARI

1. Le iniziative oggetto del presente Avviso sono rivolte alle seguenti categorie di destinatari, i cui requisiti devono essere verificati al momento dell'iscrizione al percorso:
 i. in via prioritaria, giovani tra i 16 e i 18 anni non compiuti con obbligo di istruzione assolto che abbiano abbandonato i percorsi ordinari del secondo ciclo di istruzione;
 ii. in subordine maggiorenni di età non superiore a 24 anni, ovvero con età che rende possibile, ai sensi della normativa vigente, l'assunzione con contratto di apprendistato di 1° livello, che abbiano abbandonato i percorsi ordinari del secondo ciclo.

2. È ammessa l'iscrizione di soggetti che, pur avendo assolto l'obbligo di istruzione, siano sprovvisti di titolo di licenza media: in tal caso il beneficiario deve prevedere accordi con il Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) finalizzati a sostenere tali soggetti nell'acquisizione, oltre che della qualifica professionale, anche del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

3. In relazione alle caratteristiche delle iniziative di cui trattasi, che da un lato sono assimilabili a percorsi scolastici del secondo ciclo del sistema di istruzione e dall'altro mantengono una forte connotazione professionalizzante, anche in deroga a quanto previsto dalle Direttive regionali, si specifica quanto segue:
 a. PUBBLICIZZAZIONE E ORIENTAMENTO: l'attivazione e la realizzazione dei percorsi sono accompagnate da specifiche azioni di orientamento in ingresso e in uscita svolte anche in collaborazione con i Centri per l'impiego ed in particolare con il Centro Orientamento;
 b. INSERIMENTO NUOVI ALLIEVI: nuovi allievi possono essere inseriti durante la realizzazione del percorso, anche in deroga all'art. 49 comma 1 delle Direttive regionali, sulla base delle valutazioni dell'organismo di formazione e a seguito di apposito colloquio orientativo e motivazionale, teso anche a verificare la necessità di adottare provvedimenti in ordine a debiti/crediti;
 c. COMPETENZA IN ITALIANO L2: con riferimento a giovani neoarrivati in Italia (NAI) o comunque non in grado di utilizzare l'Italiano L2 come lingua di comunicazione, il beneficiario deve adottare misure tese ad un positivo inserimento nel gruppo classe e alla promozione del successo formativo, anche in collaborazione con il Centro Regionale di Istruzione per gli Adulti (CRIA) attraverso la stipula di appositi accordi;

d. ASSENZE CONTINUATIVE E ABBANDONI: in considerazione della percentuale minima di presenza pari al 75% dell'annualità prevista per garantire la validità dell'annualità, di cui all'art. 20 comma 2 del D.lgs 226/2005, e nell'interesse precipuo dell'allievo in ordine alla necessità che venga garantita una frequenza assidua e la continuità dell'apprendimento, al fine di contenere episodi di abbandono formativo e far conseguire gli auspicati risultati di apprendimento intermedi e finali, in deroga all'articolo 51 delle Direttive regionali, per gli allievi che, nel corso dell'annualità formativa, attestino una percentuale di assenza continuativa e non giustificata pari al 20% della singola annualità, il beneficiario è tenuto a contattare formalmente l'allievo in caso di maggiore età o la sua famiglia in caso di minore età, per chiedere il motivo dell'assenza: di tale comunicazione deve esserne inviata copia alla SRRAI. Nel caso in cui il beneficiario, pur attestando che la comunicazione è stata ricevuta dall'interessato o dalla famiglia, non riceva a sua volta un riscontro entro 7 giorni naturali consecutivi dall'invio, è possibile procedere, d'intesa con la SRRAI, alla cancellazione d'ufficio dell'allievo dal corso (e al conseguente ritiro sul sistema informativo SIAL e su SISPREG). Nel caso in cui l'allievo fosse minorenne, parallelamente a quanto sopra esposto, il beneficiario deve provvedere ad informare il Centro Orientamento;

e. ALLIEVI RESPINTI DEL PERCORSO: gli allievi respinti al termine di ogni annualità sui percorsi di cui al presente Avviso sono considerati automaticamente ritirati dai percorsi stessi e non è pertanto necessaria una formale rinuncia alla partecipazione;

f. ALLIEVI CHE NON CONSEGUONO IL TITOLO FINALE SU ALTRO PERCORSO: in deroga all'art. 49 comma 1 delle Direttive regionali, i soggetti che, in esito a precedenti percorsi di IeFP ed afferenti a figure/profili professionali coerenti con il percorso formativo realizzato nell'ambito del presente Avviso, non superino l'esame finale previsto, non acquisendo il titolo, hanno il diritto di frequentare nella successiva annualità, a valere sul corrispondente progetto di cui al presente Avviso, l'ultima annualità di corso: qualora abbiano ottenuto una certificazione parziale delle competenze possono inoltre richiedere il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso e, qualora ammessi al nuovo esame finale, sostenere le prove per la certificazione delle sole competenze non certificate. Tali partecipanti non sono da considerarsi quali soggetti ammessi alla partecipazione a singoli segmenti formativi ai sensi dell'art. 50 delle Direttive regionali ma sono a tutti gli effetti, a partire dal loro inserimento, allievi del percorso.

6. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Il costo complessivo massimo finanziabile per progetto, include:
 a) il costo complessivo delle attività erogate quale monte ore obbligatorio annuale calcolato applicando le opzioni di semplificazione dei costi di cui al paragrafo a) del successivo comma 5 del presente articolo;
 b) il costo dei processi di riconoscimento di crediti formativi tesi alla personalizzazione del percorso formativo attraverso la valorizzazione di apprendimenti precedentemente

acquisiti in contesti formali, informali e non formali nelle modalità specificate al paragrafo b) del successivo comma 5 del presente articolo;

c) il costo delle attività individuali o individualizzate di recupero/messa a livello finalizzate a promuovere l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie al positivo esito dei percorsi nelle modalità specificate al paragrafo c) del successivo comma 5 del presente articolo;
d) il costo aggiuntivo connesso all'organizzazione di attività alternanza in mobilità all'estero, così come dettagliato al paragrafo d) del successivo comma 5 del presente articolo;
e) il costo relativo alle attività di inclusione degli allievi con disabilità di cui alla Legge 104/92 nelle modalità specificate al paragrafo e) del successivo comma 5 del presente articolo;
f) l'importo da destinarsi alla copertura delle spese relative all'esame finale, secondo quanto previsto al paragrafo f) del successivo comma 5 del presente articolo.

2. I costi dalle lettere da a) a c) del precedente comma 1 del presente articolo sono riconosciuti mediante l'applicazione delle unità di costo standard utilizzate per analoghe iniziative nell'ambito del "Programma nazionale Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" (PN GDL) - CCI 2021IT05SFPR001 - per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia di cui alla decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 9030 *final* del 1 dicembre 2022.

3. I costi di cui alla lettera d) del precedente comma 1 del presente articolo sono remunerati tramite l'applicazione delle unità di costo standard utilizzate per analoghe iniziative (ambito VET - progetto di mobilità KA1) nell'ambito del Programma Erasmus+ 2021/2027 di cui al Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. Le UCS sono declinate nella Guida al Programma attualmente vigente Versione 1 (2026): 12.11.2025.

4. Le spese relative al personale di sostegno e all'esame finale, di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 1 del presente articolo, sono rimborsate a costo reale in base all'effettiva spesa sostenuta e pagata dal beneficiario.

5. Il preventivo di spesa deve essere elaborato, in sede di presentazione del progetto, sulla base delle specifiche di cui al presente comma. In fase di attuazione, le variazioni del piano finanziario, ad eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo a) comma a.1.ii del presente articolo, sono soggette a preventiva autorizzazione della SRRAI ai sensi dell'articolo 41 comma 2 delle Direttive regionali: l'autorizzazione deve intervenire prima dell'avvio dell'attività interessata dalla variazione stessa. Le variazioni devono rispettare i vincoli e i massimali previsti dal presente Avviso e non possono comportare il superamento del finanziamento pubblico approvato, fatte salve le integrazioni espressamente consentite dal presente Avviso.

a) *COSTO RELATIVO AL MONTE ORE ANNUALE*

a.1. La sovvenzione relativa alla realizzazione delle attività rientranti nel monte ore obbligatorio annuale è calcolata tramite l'applicazione delle seguenti unità di costo standard le quali, sulla

base del numero di ore di attività formativa erogata (teoria, stage, orientamento, accompagnamento,…) e dell'articolazione del gruppo classe a cui l'attività stessa è proposta, prevedono:

i. per le attività di formazione svolte in forma collettiva (minimo 4 allievi) e per le attività di stage:

 a. il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente, in caso di attività di aula/laboratori, o dal tutor, in caso di attività di stage, con importi diversificati a seconda della figura e del livello di esperienza pregressa e dell'attività svolta. Per le attività propedeutiche di formazione orientativa previste nella prima annualità e per le attività di accompagnamento destinate agli allievi minori è da applicarsi l'UCS di cui alla voce B.2.25;

 b. il riconoscimento di un'UCS ora/allievo in funzione delle ore di effettiva frequenza di ciascun allievo.

 Gli importi delle UCS applicabili sono i seguenti:

Voce analitica	Importo	UCS ora allievo
B.2.23 Docenza esperta[1]	*153,60 €*	*0,84 €* Voce analitica B.2.26 Ora/allievo
B.2.24 Docenza	*122,90 €*	
B.2.25 Tutoraggio/stage	*76,80 €*	

 La determinazione della sovvenzione a preventivo deve risultare quale moltiplicazione, per ciascuna tipologia di UCS, dell'UCS oraria di riferimento per il totale complessivo delle ore previste dal corso (comprese le ore di stage) a cui vanno sommate le UCS ora allievo risultanti dalla moltiplicazione del numero di ore previste per il numero di partecipanti previsti;

ii. Per le attività di formazione rientranti nel monte ore obbligatorio e svolte in sottogruppo e/o gruppo di indirizzo in forma individuale o individualizzata (da 1 a 3 allievi) ad esclusione delle attività di stage, il riconoscimento di un'UCS oraria, sulla base dell'attività resa dal docente, pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente, da valorizzare alla voce *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati* del piano finanziario.

 Questa tipologia di UCS è applicabile esclusivamente in fase di attuazione alle attività formative obbligatorie, diverse dallo stage, svolte in sottogruppi e/o gruppi di indirizzo che, al momento dell'avvio delle relative attività siano composti da massimo tre allievi, così come meglio precisato al successivo punto a.2..

 In fase di progettazione tali attività devono essere pertanto valorizzate mediante le UCS previste al precedente punto i.).

[1] Si precisa che il personale la cui attività può essere esposta all'interno della voce "Docenza esperta" deve possedere almeno 5 anni di esperienza di docenza. Con esclusivo riferimento ai docenti impegnati in attività afferenti alle competenze tecnico-professionali, possono essere considerate, ai fini dell'attestazione di almeno 5 anni di esperienza, tanto attività professionali quanto attività di docenza, anche combinate tra loro.

Qualora in fase di attuazione, ricorrano le condizioni per l'applicazione della voce B.2.28, il beneficiario, in deroga all'articolo 41 comma 2 delle Direttive regionali, comunica preventivamente alla SRRAI la conseguente variazione del piano finanziario, indicando le attività interessate, la numerosità iniziale del sottogruppo/gruppo di indirizzo e gli importi rimodulati: la deroga non si applica alle variazioni che comportino anche modifiche dei contenuti, della durata o dell'articolazione dell'intervento, per le quali rimane necessaria la preventiva autorizzazione.

a.2. Per stabilire la numerosità del sottogruppo/gruppo di indirizzo e la conseguente applicazione dell'UCS di riferimento è necessario prendere in considerazione esclusivamente il momento di avvio delle attività in sottogruppo: qualora la sottoarticolazione del gruppo classe sia stata avviata con almeno 4 allievi e subisca un calo in corso di realizzazione a seguito di assenze anche saltuarie o di ritiri di allievi, continuerà ad applicarsi l'UCS relativa alle attività collettive.

a.3. Nel caso in cui sia prevista la suddivisione del gruppo classe in sottogruppi (anche nell'ambito delle attività dei gruppi di indirizzo) di norma deve essere esposta un'unica UCS. Possono essere previste e riconosciute tante UCS quante sono le ore effettivamente attestate dai docenti con i partecipanti (anche sulla base del numero di partecipanti effettivamente presenti nel sottogruppo in caso di attività individualizzata remunerata con l'UCS di cui alla voce B.2.28), esclusivamente se:

a) per ogni sottogruppo, è attestata la presenza di un docente diverso;
b) la suddivisione viene operata:
 i. relativamente alle ore di indirizzo oppure
 ii. per l'erogazione di attività didattiche che vengono proposte agli allievi come alternative l'una all'altra, come ad esempio l'insegnamento della religione cattolica e le attività didattiche alternative alla religione cattolica oppure
 iii. per l'erogazione delle attività di formazione orientativa da prevedere all'avvio del percorso.

a.4. Per quanto attiene alle modalità di riconoscimento a consuntivo si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 21 e si sottolinea in ogni caso che il numero di ore assegnate a "docenti esperti" attestate a consuntivo deve essere almeno pari al numero di "UCS docenza esperta" previsto a preventivo o frutto di variazione autorizzata successivamente.

b) *COSTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI RICONOSCIMENTO CREDITI*

b.1. Sono considerate ammissibili e remunerabili le attività legate ai processi di riconoscimento di crediti formativi così come disciplinati dall'apposita Direttiva approvata con DGR 1175/2022. Il processo di riconoscimento può essere attivato, su richiesta dei singoli allievi:

i. in fase di ammissione al percorso formativo, al fine di mettere in valore apprendimenti già acquisiti in contesti formali, non formali o informali e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (crediti in ingresso);

ii. nel corso della realizzazione del percorso formativo, per mettere in valore apprendimenti acquisiti successivamente all'avvio del percorso ma in altri contesti (formali, non formali o informali) e pertanto personalizzare il percorso, dispensando il soggetto dalla frequenza e/o dalla prova di uno o più moduli del percorso (crediti in itinere).

b.2. L'attività di riconoscimento crediti è remunerata, per un massimo di 80 ore a progetto, tramite l'applicazione dell'unità di costo standard "Tutor/accompagnamento, orientamento, affiancamento per percorsi integrativi di orientamento" del valore di € 37,30 per ogni ora di attività e per un massimo di 8 ore di attività per ciascun allievo, di cui al massimo 2 per le attività di back office (assistenza indiretta). Tali UCS sono da valorizzare all'interno della voce "B.2.2 – Orientamento – Riconoscimento crediti" del piano finanziario all'interno del quadro corso relativo alle attività comuni.

b.3. L'eventuale suddivisione dell'importo connesso a questa tipologia di costo tra le annualità formative, e quindi tra piani finanziari di quadri corso diversi, può essere oggetto di variazione a seguito di specifica autorizzazione da parte della SRRAI.

c) *COSTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO/MESSA A LIVELLO*

c.1. Rientrano nelle attività remunerabili ai sensi del presente paragrafo, le attività finalizzate a:
 a. messa a livello, in favore degli allievi che avviano il corso con gap di conoscenze che non consentirebbero la proficua frequenza dell'attività formativa;
 b. recupero per gli allievi che, a seguito di periodi di assenza o per ragioni connesse alle difficoltà di apprendimento, potrebbero non acquisire le conoscenze e le competenze necessarie al positivo esito del percorso.

c.2. Per le attività di cui al precedente comma, è prevista la remunerazione alle seguenti condizioni:
 a. viene applicata una UCS pari a 42,00 €/ora per ogni allievo presente. La valorizzazione del piano finanziario deve essere effettuata utilizzando la voce *B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati* del piano finanziario del quadro comune;
 b. le attività sono svolte in forma individuale o a piccoli gruppi composti al massimo da 3 allievi (c.d. formazione individualizzata);
 c. sono remunerate al massimo 100 ore di formazione per annualità. A tal proposito, è fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di erogare un numero maggiore di ore di recupero a proprio carico, laddove le esigenze formative fossero maggiori.

c.3. Tali attività:
 i. sono da considerarsi a tutti gli effetti ore di insegnamento, pertanto devono essere svolte da personale docente e non ricomprendono attività di assistenza allo studio;
 ii. sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso e non possono essere quindi conteggiate come presenze ai fini del conteggio della frequenza degli allievi, salvo il caso in cui l'allievo debba recuperare attività formative non svolte in ragione di assenze prolungate della durata minima di 10 giorni continuativi dovute a motivi di salute debitamente giustificati, nel qual caso

possono essere fatte valere al fine di incrementare la percentuale utile all'ammissione all'annualità successiva o all'esame finale ma in ogni caso per non più del 10% delle ore minime previste per l'ammissione stessa.

c.4. L'eventuale suddivisione dell'importo connesso a questa tipologia di costo tra le annualità formative, e quindi tra piani finanziari di quadri corso diversi, può essere oggetto di variazione a seguito di specifica autorizzazione da parte della SRRAI.

d) *COSTO DELLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI STAGE ALL'ESTERO*

d.1. Con riferimento all'eventuale organizzazione di attività di alternanza all'estero, è ammessa la remunerazione delle spese connesse fino ad un importo pari a 30.000 euro a progetto.

d.2. La remunerazione avviene, come già indicato al precedente comma 3 del presente articolo, tramite l'applicazione di unità di costo standard afferenti al Programma Erasmus+ 2026 ed in particolare:

B.2.34 – UCS *Viaggio*	Il contributo copre le spese di viaggio di andata e ritorno degli allievi e degli accompagnatori e viene calcolato sulla base di costi unitari per fasce di distanza e modalità di viaggio (ecologico/non ecologico[2]). *Questa UCS corrisponde alla Categoria di bilancio Viaggio della Guida al Programma Erasmus+ 2026 (pagg. 127-128) rinvenibile sul sito dedicato a Erasmus+.*
B.2.35 – UCS *Supporto allievi e accompagnatori* *(su Sispreg la voce è denominata "Supporto studenti")*	Copre i costi di soggiorno degli allievi e degli accompagnatori sulla base di scale di costi unitari per Stato e durata della mobilità[3]. *Questa UCS corrisponde alla Categoria di bilancio Sostegno individuale della Guida al Programma Erasmus+ 2026 (pagg. 128)*[4].
B.2.36 – UCS *Supporto Linguistico* *(su Sispreg la voce di spesa è denominata "Supporto organizzativo e linguistico")*	Copre i costi direttamente collegati all'attuazione delle attività di mobilità con particolare riferimento a attività straordinarie di sostegno linguistico svolte a favore degli allievi (es. costi del materiale e della formazione per l'apprendimento della lingua destinati ai partecipanti che devono migliorare la conoscenza della lingua che useranno durante lo stage o ricevere una formazione durante la loro attività). *Questa UCS corrisponde alla categoria "Sostegno linguistico" della Guida al Programma Erasmus+ 2026 (pagg. 129 e 130).*

[2] Si definisce "Viaggio ecologico" quello "compiuto per la maggior parte con mezzi di trasporto a basse emissioni, come l'autobus, il treno, la bici o il car pooling", come indicato nel glossario – Parte D della Guida al Programma Erasmus+ 2026. I viaggi non ecologici sono quelli che non rientrano nella definizione di viaggio ecologico.

[3] La durata è da calcolare dal giorno di arrivo fino al giorno della partenza dal luogo di stage.

[4] La Guida stessa stabilisce gli intervalli consentiti delle tariffe base, all'interno dei quali ciascuna Agenzia nazionale definisce le tariffe base esatte da utilizzare per il finanziamento dei progetti. Gli importi dell'UCS corrispondono quindi agli importi che sono stati definiti dall'Agenzia nazionale ERASMUS+ INAPP nelle tabelle dei Massimali 2026 per la Mobilità VET Learners emesse per la Call for action C/2025/6080 Invito a presentare proposte 2026 — EAC/A12/2025 - Programma Erasmus+" del 12.11.2025 (cfr. https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2025/12/Rates-2026.pdf)

d.3. Il valore della sovvenzione è calcolato mediante la moltiplicazione del numero di partecipanti (allievi e/o accompagnatori) per il costo standard previsto ed in particolare:

UCS Viaggio		
Distanza[5]	**Viaggio NON ECOLOGICO**	**Viaggio ECOLOGICO**
KM	**Euro**	**Euro**
10-99	28,00	56,00
100-499	211,00	285,00
500-1999	309,00	417,00
2000-2999	395,00	535,00
3000-3999	580,00	785,00
4000-7999	1.180,00	1.180,00
Oltre 8000	1.735,00	1.735,00

UCS SUPPORTO ACCOMPAGNATORI E ALLIEVI		
Paese ospitante[6]	**Durata per 1-14 gg (euro per partecipante e giorno)**	**Durata per 15-29 gg ((euro per partecipante e giorno)**
ALLIEVI		
Gruppo 1	64	45
Gruppo 2	55	39
Gruppo 3	47	33
ACCOMPAGNATORI		
Gruppo 1	115	81
Gruppo 2	101	71
Gruppo 3	89	62

In fase di presentazione del progetto, il sostegno totale del supporto allievi e accompagnatori sarà determinato dalla somma del supporto per ogni gruppo omogeneo (per numero di giorni di soggiorno e destinazione previsti); per ogni gruppo omogeneo il sostegno è calcolato come somma del supporto per ogni studente e accompagnatore.

Il calcolo deve essere fatto moltiplicando l'UCS di riferimento per i giorni di soggiorno:

*sostegno totale=∑ ($UCS_{studenti}$*n. gg. partecipante) +($UCS_{accompagnatori}$ *n. gg. accompagnatore)*, come nell'esempio sotto riportato.

Esempio:
9 studenti, di cui:
- Gruppo A composto da 5 studenti con un soggiorno di 20 giorni in un Paese del gruppo 1 e 1 accompagnatore per 4 giorni e 1 accompagnatore per 20 giorni.
- Gruppo B composto da 4 studenti con un soggiorno di 29 giorni in un Paese del gruppo 1 e 1 accompagnatore per 4 giorni.

Sostegno Gruppo A
= [(5*14gg*64€) + (5*6gg*45€)] $_{studenti}$ + [(1*4*115€)] $_{accompagnatori}$ + [(1*14*115€) + (1*6*81€)] $_{accompagnatori}$ = 8.386,00 €

[5] Le distanze tra il luogo di origine e la sede dell'attività devono essere calcolate utilizzando il Calcolatore di distanza disponibile al seguente link https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

[6] Gruppi di Paesi ospitanti:
Paesi del gruppo 1: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito, Svezia;
Paesi del gruppo 2: Rep. Ceca, Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna;
Paesi del gruppo 3: Bulgaria, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria.

Sostegno Gruppo B
=[(4*14gg*64€) + (4*15gg*45€)] $_{studenti}$ + [(1*4*115€)] $_{accompagnatori}$ = 6.744,00 €

Sostegno totale=Sostegno Gruppo A+ Sostegno Gruppo B= 15.130,00 €

UCS Supporto linguistico per allievo
150 €

d.4. Per le tre tipologie di UCS di cui al presente paragrafo, in sede di compilazione del progetto, per la valorizzazione del piano finanziario, il beneficiario deve indicare "1" nella colonna "Ore/Unità" e il totale dell'importo richiesto per ogni voce di spesa nella colonna "Costo orario/Unitario" corrispondente al calcolo eseguito rispetto ai dati di dettaglio della singola iniziativa.

e) *COSTO RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI INCLUSIONE*

e.1. Al fine di promuovere l'inserimento nel singolo gruppo classe di allievi in situazione di disabilità di cui alla Legge 104/92 ed in considerazione del fatto che agli allievi dei percorsi devono essere garantiti gli stessi supporti messi in atto nell'ambito del sistema scolastico, compresa la messa a disposizione del personale di sostegno, è ammesso il rimborso, a costo reale, delle spese sostenute per la remunerazione del personale di sostegno (docente e/o operatore) assunto dal beneficiario in attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) elaborato dal Consiglio di classe unitamente all'équipe socio-sanitaria di riferimento. Tale finanziamento è finalizzato esclusivamente alla copertura dei costi derivanti dalle attività di sostegno alla positiva inclusione dell'allievo con PEI nel contesto formativo e il costo del relativo personale costituisce un costo aggiuntivo rispetto al finanziamento standard del percorso e non concorre alla determinazione delle UCS applicate alle attività formative ordinarie.

e.2. Il massimale di spesa previsto per la remunerazione del personale esterno, da intendersi al netto di IVA e di altri eventuali oneri previdenziali e assistenziali obbligatori e al lordo di IRPEF, è pari a:

i. 80,00 euro per quanto riguarda i docenti di sostegno, in coerenza con quanto previsto dalle Direttive regionali per la figura del Codocente;

ii. 40,00 euro per quanto riguarda gli operatori di sostegno, in coerenza con quanto stabilito dalle Direttive regionali per la figura del Tutor.

e.3. Con riferimento alle attività del personale di sostegno (docente e/o operatore), si considerano ammissibili a finanziamento le spese relative alle attività svolte sia in presenza che in assenza dell'allievo con PEI ma comunque connesse alla predisposizione, all'attuazione, al monitoraggio e alla gestione del PEI.

e.4. Le attività in assenza dell'allievo (back office) devono essere riferibili ai PEI degli allievi e documentate mediante tabelle riepilogative che riportino la data, la durata, la descrizione dell'attività e il PEI o i PEI interessati, firmate dal personale incaricato e sottoscritte dal legale rappresentante del beneficiario o da un suo delegato. Qualora un'attività riguardi più PEI, le

ore devono essere ripartite tra gli stessi senza duplicazioni. Le attività di back office rese dal personale di sostegno non possono superare il 50% del totale complessivo delle ore remunerate nell'ambito del progetto e comprendente sia le attività in presenza degli allievi sia quelle di back office. In caso di ritiro dell'allievo con PEI, il personale potrà continuare ad operare sulla classe sulla base di specifici progetti di potenziamento da concordare con la SRRAI;

e.5. Le spese di cui trattasi sono da valorizzare, in sede di presentazione della proposta progettuale alla voce *B.2.12 Attività di sostegno all'utenza svantaggiata* del piano finanziario del quadro comune di ciascuna annualità formativa per un importo complessivo pari a 20.000 euro/anno. Nel caso in cui, in fase di attuazione, il volume di attività previsto per il personale di sostegno in relazione al PEI di ciascun allievo inserito nel gruppo classe determinasse un costo superiore all'importo assegnato, la SRRAI provvederà, a seguito di formale richiesta di autorizzazione e sulla base delle disponibilità di bilancio, ad aumentare il finanziamento concesso al fine di permettere la corretta remunerazione delle attività da svolgere: l'aumento potrà avvenire su fonti di finanziamento diverse rispetto a quelle previste per le restanti attività del percorso formativo.

f) *ESAMI FINALI*

f.1. Con riferimento agli esami finali per il conseguimento del titolo in esito viene ammesso un rimborso, per ciascuna commissione di certificazione, pari al massimo a euro 4.000,00 che sono riconosciuti a costo reale ai sensi delle "Disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali, svolte in esito a percorsi di formazione professionale" approvate con Provvedimento dirigenziale n. 3419/2022 e sulla base di quanto disciplinato dalle Direttive regionali in merito alle modalità di rendicontazione a costo reale delle spese.

f.2. Tali spese sono da valorizzare all'interno della voce *B.2.6 – Esami* del piano finanziario.

g) *ULTERIORI FINANZIAMENTI*

L'Amministrazione regionale si riserva di attivare specifici ulteriori finanziamenti, che esulano da quanto insiste sul presente Avviso, al fine di:

a. sostenere, sulla base di quanto previsto dalla DGR 740/2022, l'attivazione di contratti di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 81/2015 e la conseguente presenza di allievi apprendisti all'interno del gruppo classe;
b. coprire costi ad oggi non preventivabili e derivanti da disposizioni nazionali o regionali direttamente applicabili ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti possono essere presentati da Organismi di formazione accreditati per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui alla DGR n. 934/2025.

8. SOGGETTI ATTIVI E RAGGRUPPAMENTI

1. È ammessa la presentazione di progetti da parte di raggruppamenti/partenariati attivati per la realizzazione dell'iniziativa di cui si richiede il finanziamento, così come definiti e normati dall'art. 2 delle Direttive regionali, fatta in ogni caso salva la necessità che la costituzione del partenariato avvenga almeno attraverso la sottoscrizione di una scrittura privata autenticata.

2. In caso di partenariati è richiesto che ciascun soggetto risulti individualmente accreditato.

3. Il soggetto capofila del partenariato deve essere individuato chiaramente e, in qualità di referente unico nei confronti della SRRAI, deve essere autorizzato, mediante esplicito mandato di rappresentanza, in particolare a:
 a. presentare, in nome e per conto degli altri partner, la richiesta di finanziamento;
 b. sottoscrivere, in nome e per conto degli altri partner, l'atto di adesione;
 c. coordinare le attività di monitoraggio e rendicontazione sia intermedia che finale in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione alla SRRAI;
 d. coordinare i flussi informativi verso la SRRAI.

4. È facoltà del beneficiario prevedere, nella proposta progettuale o in corso di esecuzione, la presenza di eventuali altri soggetti attivi, intesi come soggetti terzi portatori di specifiche competenze e/o di proprie strutture organizzative, che possono partecipare all'attuazione del progetto in qualità di fornitori di servizi caratteristici, secondo quanto previsto al Capo VIII delle Direttive regionali.

5. La sostituzione di uno dei partner operativi e/o dei soggetti attivi è ammessa, previa autorizzazione da parte della SRRAI a condizione del possesso dei medesimi requisiti.

6. L'Amministrazione regionale rimane terza ed estranea ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti costituenti il partenariato o tra il beneficiario e gli altri soggetti attivi.

9. COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E DI ALTRI SOGGETTI PROMOTORI

In fase di attuazione è richiesta la collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore afferente al progetto. Le attività e le modalità di coinvolgimento devono essere descritte nella proposta progettuale e nel protocollo di collaborazione allegato alla richiesta di finanziamento.

10. VINCOLI DI PROGETTAZIONE E DI ATTUAZIONE

Per i vincoli di progettazione e di attuazione si fa rinvio alla scheda azione, che costituisce parte integrante del presente Avviso, e al successivo articolo 17 Adempimenti gestionali.

11. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. La presentazione dei progetti e delle relative richieste di finanziamento è possibile a partire dalle ore 9 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso fino alle **ore 12 del 24 novembre 2026**.
2. Il procedimento di valutazione delle iniziative si conclude al massimo entro 60 giorni, fatti salvi gli effetti delle eventuali sospensioni previste dalla normativa vigente.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti devono essere redatti su apposito formulario presente nel sistema informativo SISPREG e reso disponibile, per la compilazione, sul sito internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it – Canale Tematico "Europa"), previa procedura di *accounting* al sistema: la compilazione è guidata da una procedura informatizzata utilizzabile direttamente sul sito indicato. Il formulario deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica.

2. In caso di progetti presentati da partenariati è necessario allegare nella sezione "Dati beneficiario" del formulario:
 - per i partenariati già costituiti: documento comprovante la costituzione del partenariato;
 - per i partenariati non ancora costituiti: la dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata per la realizzazione del progetto, con l'individuazione dei soggetti, dei ruoli e della quantificazione delle attività, sottoscritta da ogni componente, che deve essere individualmente accreditato. In particolare la dichiarazione deve individuare il soggetto capofila, come previsto dall'art. 8 comma 3 del presente Avviso.

3. Il formulario di presentazione dei progetti deve essere compilato in modo tale che l'articolazione delle attività prevista sia suddivisa sia per annualità, potendo quindi, in sede di attuazione e rendicontazione, considerare separatamente quanto realizzato sulla singola annualità formativa, sia per indirizzo, potendo quindi distinguere le attività svolte in comune e quelle specifiche connesse alla singola qualifica in esito. Sarà quindi cura del beneficiario:
 a. prevedere **per ciascuna annualità di percorso**:
 - Un quadro attività relativo alle parti comuni che verranno svolte congiuntamente da tutti gli allievi della classe perché relativi alle competenze di base o perché ritenuti trasversali rispetto agli indirizzi previsti. In tale quadro sono da prevedere inoltre le attività orientative, le attività di alternanza svolte in comune dall'intero gruppo classe, le attività di stage (anche eventualmente realizzate all'estero e i relativi conseguenti oneri aggiuntivi previsti), le attività opzionali quali il riconoscimento crediti, il recupero e la messa a livello e l'inclusione degli allievi con disabilità;

- Un quadro attività per ciascuno degli indirizzi previsti dal progetto nel quale inserire tutte le parti del percorso relative alla formazione specifica in base alla qualifica in esito ed erogate esclusivamente a favore degli allievi interessati alla qualifica di riferimento (gruppi di indirizzo). Nei quadri di indirizzo sono da inserire esclusivamente le attività di alternanza *diverse* dallo stage che comportano la realizzazione di attività diversificata rispetto alla figura professionale di riferimento. Nella compilazione dei quadri di indirizzo relativi all'ultima annualità di percorso, il beneficiario deve spuntare obbligatoriamente l'indicazione della previsione di un esame finale indicando come tipologia "Qualifica e diploma professionale (IeFP)" e nel campo "Qualifica" la dicitura del profilo/figura professionale di riferimento: l'esito dell'esame finale deve di conseguenza essere registrato in fase di attuazione nel relativo documento presente sul sistema SISPREG, dal quale i dati saranno rilevati per il calcolo degli indicatori fisici di risultato per l'annualità considerata.

b. nella definizione del piano finanziario, aggiungere la voce *B.2.6 – Esami* esclusivamente nel pertinente piano finanziario dell'ultima annualità di corso.

4. Le attività di cui al precedente articolo 6 comma 5 paragrafi b) del presente Avviso, relative alle procedure di riconoscimento crediti, e c), relative alle attività di messa a livello e recupero, che si considerano aggiuntive ed opzionali rispetto al monte ore complessivo del corso a cui si riferiscono, devono essere inserite nei quadri del formulario esclusivamente nel campo "Elementi qualificanti l'organizzazione didattica" (indicando sia la quantificazione che le modalità e i tempi di attivazione) e nel piano finanziario.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO E DOCUMENTAZIONE

1. Contestualmente all'inoltro della proposta progettuale di cui al precedente articolo, il beneficiario invia, sempre attraverso SISPREG, la "Richiesta di finanziamento", con la sottoscrizione della quale si impegna a non presentare, per le stesse attività, richieste di finanziamento su altri Fondi europei, nazionali e regionali.

2. La "Richiesta di finanziamento" deve:
 - essere inoltrata esclusivamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del beneficiario ovvero del soggetto capofila del partenariato costituito o da costituire;
 - pervenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza;
 - rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa riguardante l'assolvimento dell'imposta di bollo (pari a 16,00 €).

3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il soggetto proponente indicherà sulla domanda il codice unico di versamento (codice IUV) riportato nella ricevuta di pagamento PagoPa qualora effettuato tramite la piattaforma regionale dei pagamenti, utilizzando il seguente link https://it.riscossione.regione.vda.it.

4. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

a. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, secondo il modello presente all'*allegato n. 1 alla richiesta di finanziamento*, salvo il caso in cui l'organismo di formazione rientri tra i soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 83 comma 3 lettera a) del D.lgs 159/2011, tale documentazione non sia richiesta. La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti previsti all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di progetto presentato in partenariato le dichiarazioni devono essere presentate per tutti i membri del partenariato;
b. in caso di progetti per i quali sia già stato previsto in fase di elaborazione della proposta progettuale l'acquisizione di servizi caratteristici ai sensi dell'art. 55 delle Direttive regionali:
 i. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, secondo il modello presente all'*allegato n. 1 della richiesta di finanziamento*, relativamente a ciascuna società fornitrice, salvo il caso in cui la società rientri tra i soggetti per i quali, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lettera a) del D.lgs 159/2011, tale documentazione non sia richiesta. La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti previsti all'art. 85 del d.lgs. 159/2011;
 ii. dichiarazione resa dal legale rappresentante della società fornitrice attestante i dati utili alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (*All. n. 2 alla Richiesta di Finanziamento*);
c. per quanto riguarda i locali di svolgimento delle attività formative:
 i. dichiarazione attestante la disponibilità, per tutta la durata del progetto, di almeno un'aula da destinare in via esclusiva a ciascun indirizzo e con una capienza minima di 8 allievi. Le aule devono essere situate sul territorio regionale e ne deve essere fornita indicazione rispetto alla localizzazione e all'inserimento o meno delle stesse tra le sedi oggetto di accreditamento ordinario o di IeFP.
 ii. dichiarazione attestante la disponibilità, a qualsiasi titolo, di laboratori idonei allo svolgimento dell'attività formativa di cui trattasi situati sul territorio regionale e per il periodo necessario per lo svolgimento delle attività, così come previsto dal beneficiario. La disponibilità delle postazioni, delle attrezzature e degli strumenti deve essere adeguata al numero di allievi contemporaneamente presenti e alle attività previste per ciascun indirizzo. La dichiarazione deve comprendere indicazioni circa la localizzazione e le caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili;
d. protocollo di collaborazione scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti del beneficiario e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore afferente al progetto presentato, così come già richiamato al precedente articolo 9 e nel quale siano esplicitate dettagliatamente le attività e le modalità di coinvolgimento delle associazioni nelle diverse fasi del progetto: progettazione, monitoraggio e realizzazione dei percorsi, sensibilizzazione e promozione congiunta del contratto di apprendistato di 1° livello.

5. Tutte le dichiarazioni di cui al comma 4 del presente articolo devono essere firmate digitalmente o sottoscritte in originale, scansionate e accompagnate da copia del documento

d'identità. In quest'ultimo caso, è cura del beneficiario/capofila conservare agli atti l'originale della documentazione per eventuali verifiche.

6. Le dichiarazioni rese dal beneficiario sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti, anche in momenti successivi alla fase istruttoria delle domande.

14. AMMISSIBILITÀ A VALUTAZIONE

1. In coerenza con il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ nella seduta del 4 luglio 2024, la verifica di ammissibilità è tesa a verificare la conformità delle richieste di finanziamento ai requisiti essenziali per la partecipazione, oltre che il rispetto dei requisiti formali del proponente e della proposta progettuale previsti dal presente Avviso e dalla scheda azione allegata, e sarà effettuata dal Nucleo di valutazione di cui al successivo articolo 15.

2. Le richieste di finanziamento e i relativi progetti sono ritenuti ammissibili e sottoposti a successiva valutazione tecnica se:
 - sono pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 11 del presente *Avviso*;
 - sono pervenuti secondo le modalità per la presentazione stabilite dall'Avviso, compresa la presenza e la completezza della Richiesta di finanziamento e dei relativi allegati come indicato al precedente articolo 13;
 - sono presentati da soggetto ammissibile, come specificato all'articolo 7;
 - rispettano le modalità di compilazione del formulario previste all'articolo 12;
 - rispondono alle specifiche tipologie di azione previste dall'avviso in termini di rispondenza alle figure professionali/indirizzi previsti all'articolo 1.

3. Il Nucleo di Valutazione può richiedere, ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e dell'art. 16 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i., di sanare le carenze formali della richiesta di finanziamento e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti richiesti devono essere forniti tramite PEC entro 10 giorni, pena l'inammissibilità del progetto.

4. L'esito negativo di questa fase di ammissibilità comporta, quale procedimento automatico, la non ammissione del progetto alle successive fasi di selezione e a finanziamento.

15. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Le operazioni di valutazione dei progetti sono effettuate da un Nucleo di valutazione appositamente nominato con nota del Funzionario Responsabile dell'U.O. Formazione.

2. La valutazione dei progetti ha come obiettivo la formazione di una graduatoria ed è volta a comprovare:
 i. il rispetto dei vincoli di progettazione e in generale dei vincoli definiti dal presente Avviso e dalla relativa scheda azione verificabili all'interno della proposta progettuale e non oggetto di analisi nell'ambito dell'ammissibilità a valutazione di cui al precedente

articolo 14. L'eventuale non conformità a tali aspetti comporta l'esclusione dalla valutazione e dal finanziamento;

ii. il grado di coerenza del progetto con l'obiettivo specifico del PR e con le ulteriori specificità e finalità indicate nell'Avviso e nella scheda azione;

iii. la qualità complessiva della proposta, sulla base di criteri sotto specificati;

iv. la definizione dell'importo ammissibile nel rispetto degli elementi indicati all'articolo 6.

3. Con riferimento alla lettera ii. e iii. del precedente comma 2 del presente articolo, la valutazione dei progetti è effettuata, conformemente a quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FSE+, sulla base dei seguenti criteri di valutazione trasparenti e non discriminatori:

Area	Criterio	Descrizione	Punteggio massimo	Definizione dei punteggi
COERENZA ESTERNA	Efficacia	Il presente criterio intende verificare la capacità della proposta progettuale di contribuire al raggiungimento del target identificato	15 punti	- Numero massimo di allievi: da 8 a 10: 5 punti - Numero massimo di allievi: da 11 a 15: 10 punti - Numero massimo di allievi: da 16 a 25: 15 punti
	Rapporti con le imprese	Il presente criterio intende verificare l'adeguatezza della proposta progettuale nel coinvolgimento delle imprese del territorio	10 punti	Descrizione delle attività previste: ▪ scarsa/assente: 0 punti ▪ discreta: 5 punti ▪ ottima: 10 punti
	Apprendistato di 1° livello	Il presente criterio intende verificare la pianificazione di attività da svolgere in apprendistato di primo livello e l'adeguatezza delle attività di accompagnamento	10 punti	- Apprendistato di I livello non previsto: 0 punti - Apprendistato di I livello previsto con attività di accompagnamento adeguate: 5 punti - Apprendistato di I livello previsto con attività di accompagnamento ottime: 10 punti

Area	Criterio	Descrizione	Punteggio massimo	Definizione dei punteggi
COERENZA INTERNA (1)	Adeguatezza dei locali e delle attrezzature	Il presente criterio intende valutare la qualità dei laboratori messi a disposizione in termini di caratteristiche dei locali e delle attrezzature/strumentazioni disponibili[7]	5 punti	0 punti: il progetto soddisfa i requisiti minimi di adeguatezza attraverso l'utilizzo condiviso delle postazioni e una turnazione espressamente descritta, compatibile con i vincoli didattici e organizzativi del percorso. 5 punti: il progetto mette a disposizione, per ciascun gruppo di indirizzo, un numero di postazioni tale da consentire lo svolgimento contemporaneo delle attività laboratoriali da parte di tutti gli allievi previsti, senza necessità di turnazioni dovute all'insufficienza delle postazioni.
	Attività di supporto al successo formativo	Il presente criterio intende valutare l'adeguatezza delle attività previste di supporto al successo formativo e del personale in esse coinvolto	15 punti	Descrizione delle attività previste e previsione delle figure professionali a disposizione: ▪ assente/scarsa: 0 punti ▪ adeguata: 7,5 punti ▪ ottima: 15 punti

[7] L'idoneità dei locali e dei laboratori e l'adeguatezza delle postazioni, delle attrezzature e degli strumenti rispetto al numero di allievi contemporaneamente presenti costituiscono requisiti obbligatori. Il loro mancato rispetto comporta l'esclusione dalla valutazione e dal finanziamento ai sensi del comma 2.i del presente articolo. Il punteggio previsto dal criterio «Adeguatezza dei locali e delle attrezzature» è attribuito esclusivamente ai progetti che soddisfano tali requisiti.

Area	Criterio	Descrizione	Punteggio massimo	Definizione dei punteggi
COERENZA INTERNA (2)	Promozione della sostenibilità ambientale	Al fine promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ambientali, in linea con i principi della transizione ecologica oggetto di forti investimenti in Italia, Europa e nel mondo, e in coerenza con la competenza di cittadinanza obbligatoria nell'articolazione dei percorsi di IeFP, i progetti esplicitano le attività messe in campo per il rispetto del principio di "Promozione della sostenibilità ambientale", sia in termini di attività didattiche che di soluzioni organizzativo-gestionali adottate	5 punti	Descrizione delle attività previste: ▪ assente/scarsa: 0 punti ▪ adeguata: 3 punti ▪ ottima: 5 punti
	Garanzia della parità fra uomini e donne e promozione del *gender mainstreaming*	Al fine di promuovere la consapevolezza dei giovani sulle tematiche connesse alle pari opportunità tra uomo e donna e alla parità di genere, i progetti prevedono attività direttamente attinenti al tema: sono valorizzate le proposte progettuali che prevedono modalità innovative di realizzazione di attività a favore delle classi	5 punti	Descrizione delle attività previste: ▪ assente/scarsa: 0 punti ▪ adeguata: 3 punti ▪ ottima: 5 punti
	Misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione con particolare attenzione all'accessibilità delle persone con disabilità.	Rispetto all'inclusione di allievi caratterizzati da particolari fragilità e portatori di Bisogni Educativi Speciali (BES), sono valorizzate le proposte in relazione alla qualità e all'articolazione di progetti di inclusione che si prevedono di attivare per farsi carico delle problematiche di volta in volta evidenziate.	2 punti	Descrizione delle attività previste: ▪ assente/scarsa: 0 punti ▪ adeguata: 1 punti ▪ ottima: 2 punti
		Al fine di favorire nei giovani l'assunzione di atteggiamenti non discriminatori, sono valorizzate le proposte che prevedono attività didattiche specifiche attinenti al tema	3 punti	Descrizione delle attività previste: ▪ assente/scarsa: 0 punti ▪ adeguata: 1 punti ▪ ottima: 3 punti

Area	Criterio	Descrizione	Punteggio massimo	Definizione dei punteggi
PREMIALITÀ	Premialità rispetto al conseguimento dei principi orizzontali e dei principi di programmazione regionale	Qualità ed efficacia di eventuali specifiche attività previste e tese a contribuire alla riduzione del fallimento formativo	10 punti	Descrizione delle attività previste: ▪ assente/scarsa: 0 punti ▪ adeguata: 5 punti ▪ ottima: 10 punti
		Incisività ed efficacia di eventuali azioni previste che coinvolgano i partecipanti in attività didattiche innovative, sia sotto il profilo degli strumenti utilizzati che delle metodologie adottate	10 punti	Descrizione delle attività previste: ▪ assente/scarsa: 0 punti ▪ adeguata: 5 punti ▪ ottima: 10 punti
	TOTALE		90 punti	

4. È facoltà del Nucleo di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali. Non è prevista la possibilità di richiedere integrazioni documentali alla proposta progettuale.

5. I progetti sono giudicati idonei al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 55/90.

6. La valutazione del singolo progetto, oltre al punteggio finale attribuito in base alla griglia di valutazione di cui al precedente comma 3 del presente articolo, ricomprende anche un esplicito giudizio sintetico elaborato dal Nucleo di valutazione che evidenzi e giustifichi punti di forza e di debolezza della proposta progettuale sulla base dei quali è stato definito l'esito.

7. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 2 lettera iv. del presente articolo, in caso di errori di calcolo dei costi all'interno del piano finanziario delle proposte progettuali, il Nucleo di valutazione propone alla SRRAI la rideterminazione del piano finanziario.

8. Nessun aumento dell'importo pubblico erogabile verrà riconosciuto a fronte di un eventuale aumento dei parametri fisici rispetto al valore massimo derivante dalla proposta progettuale nelle sue varie articolazioni di realizzazione: il contributo pubblico concesso in fase di approvazione rappresenta un limite non valicabile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 comma 5 paragrafo e) del presente Avviso, nonché la possibilità di attivare gli ulteriori finanziamenti, esterni al contributo previsto dal presente Avviso, di cui all'articolo 6 comma 5 paragrafo g) del presente Avviso.

16. APPROVAZIONE GRADUATORIE E AVVIO DELLE ATTIVITÀ

1. La SRRAI approva l'esito della valutazione operata dal Nucleo di cui al precedente articolo, identificando:
 - la graduatoria dei progetti ritenuti idonei e finanziabili, sulla base dei vincoli e delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio complessivo, è data priorità al progetto con il minore finanziamento pubblico richiesto. In caso di ulteriore parità, prevale il progetto con il maggiore punteggio nel criterio "Attività di supporto al successo formativo",
 - l'elenco dei progetti risultati non idonei alla valutazione o non finanziabili con l'indicazione delle motivazioni in caso di rigetto delle domande.

2. Preliminarmente all'assegnazione del contributo la SRRAI:
 - verifica la regolarità contributiva del beneficiario tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare non è possibile procedere all'assegnazione;
 - verifica la regolarità contributiva degli eventuali fornitori di servizi caratteristici tramite il DURC: qualora il documento non risulti regolare l'affidamento non può essere autorizzato. Il beneficiario potrà in sede di attuazione richiedere l'autorizzazione ad affidare il servizio allo stesso soggetto, senza necessità di ripresentare la documentazione già allegata in sede di presentazione del progetto;
 - acquisisce l'informazione antimafia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. L’esito della valutazione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4. La SRRAI ne dà comunicazione tramite PEC ai soggetti proponenti, con le seguenti modalità:
 a. in caso di approvazione del progetto e concessione del relativo finanziamento, trasmette contestualmente l’atto di adesione e le clausole contrattuali tra Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento dei dati personali, predisposte secondo il modello di cui all’Allegato 6 del Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione del PR Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027, versione 05, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1063/2026. Le clausole sono sottoscritte, per l’Amministrazione regionale, dal soggetto competente individuato quale delegato al trattamento secondo il modello organizzativo privacy approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 26 agosto 2024. Il beneficiario sottoscrive e restituisce entrambi i documenti attraverso SISPREG entro 30 giorni naturali consecutivi dalla data di notifica dell’esito della valutazione, pena la revoca del finanziamento;
 b. per i progetti non approvati o non finanziabili, la comunicazione riporta le motivazioni della mancata approvazione, dell’esclusione o della non finanziabilità.

5. Nel caso di operazioni assegnate a partenariati non ancora costituiti, la costituzione deve avvenire entro la data di consegna dell’atto di adesione, pena la decadenza del contributo. La documentazione attestante la costituzione del raggruppamento deve essere anch’essa inoltrata unitamente all’atto di adesione.

6. L’avvio delle attività rivolte ai partecipanti deve essere garantito, in caso di reale istituzione della classe, entro la fine del mese di marzo 2027: tale termine viene disposto in deroga all’art. 38, comma 2 delle Direttive regionali. La conclusione dei percorsi deve essere attestata entro il 30 novembre 2028, salvo eventuali proroghe autorizzate.

17. ADEMPIMENTI GESTIONALI

La realizzazione dell’attività finanziata deve rispettare quanto previsto dal presente Avviso, dalle Linee guida regionali di cui alla DGR 939/2016 e smi, dalle Direttive regionali e da quelle FSE, limitatamente alle parti indicate nella Premessa del presente Avviso, fatte salve le deroghe espressamente indicate nel presente Avviso, in relazione alla specificità del target previsto per gli interventi di cui trattasi.

Il beneficiario è tenuto a conoscere ed applicare la normativa regionale e statale applicabile per le attività di cui trattasi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei documenti indicati all’art. 3 del presente Avviso, e ogni altra norma e provvedimento riferiti alla materia oggetto dell’intervento.

Il beneficiario è tenuto altresì a rispettare la vigente normativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali e di tutela delle banche dati, nel rispetto del d.lgs n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Il beneficiario è tenuto altresì a rispettare la vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti.

Si rimanda ai vincoli di attuazione indicati nell'allegato alla scheda azione per una declinazione di dettaglio degli ulteriori obblighi previsti.

18. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. I soggetti beneficiari in tema di informazione e pubblicità degli interventi devono attenersi a quanto previsto dall'articolo 36 del Regolamento (UE) 2021/1057, dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dall'allegato IX del medesimo regolamento, oltre che dalle Direttive regionali applicabili, dando evidenza che il progetto è cofinanziato nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus. In particolare, i beneficiari devono fornire, sul proprio sito web e/o sui propri siti di social media ufficiali, una breve descrizione del progetto, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.
2. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fare in modo che gli allievi siano stati informati in merito al canale di finanziamento: pertanto, qualsiasi documento destinato al pubblico o ai partecipanti (compresi certificati di frequenza, schede informative, attestati, ecc.) deve recare i seguenti loghi obbligatori, rintracciabili sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo-plus/comunicazione:
 a. Logo unico nazionale della politica di coesione 2021-2027 "Coesione Italia" (personalizzato Valle d'Aosta – Vallée d'Aoste);
 b. Emblema dell'Unione europea accompagnato dalla frase "Finanziato dall'Unione europea";
 c. Emblema della Repubblica italiana;
 d. Emblema della Regione autonoma Valle d'Aosta.
3. Al fine di facilitare la corretta applicazione delle disposizioni in merito agli obblighi di comunicazione, compreso il corretto utilizzo dei loghi, si segnala che sono reperibili tutte le informazioni utili al seguente link: https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/fondo-sociale-europeo/beneficiari

19. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. È facoltà del beneficiario, in corso d'opera, richiedere l'erogazione di acconti. La richiesta di acconti viene trasmessa mediante l'apposita sezione di SISPREG, nella quale sono riportate altresì le informazioni della polizza fidejussoria e la relativa copia sottoscritta digitalmente o la scansione della copia sottoscritta a mano, ai sensi dell'articolo 58 delle Direttive regionali.
2. È prevista l'erogazione di acconti, sulla singola annualità del percorso, fino ad un massimo dell'80% del valore dell'annualità di riferimento, secondo i seguenti vincoli:
 a. trasmissione alla SRRAI dell'atto di adesione nella sua ultima versione vigente;
 b. avvio delle attività formative relative all'annualità di riferimento.

3. È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo, per ciascun anno formativo, in un'unica soluzione, a saldo, secondo le modalità di cui all' articolo 58 delle Direttive regionali.
4. L'erogazione del saldo è prevista a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati sulla base della rendicontazione intermedia/finale presentata dal beneficiario ai sensi dell'articolo 59 delle Direttive regionali.
5. Gli eventuali ulteriori finanziamenti di cui all'art. 6 comma 5 paragrafo g) del presente Avviso, esulando dal contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, non concorrono alla definizione degli importi da prendere in considerazione per le relative erogazioni così come definite ai commi 1 e 4 del presente articolo.

20. CONCLUSIONE DELLE ANNUALITÀ E OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE

1. Il beneficiario è tenuto, a conclusione di ogni annualità e comunque prima dell'inoltro della rendicontazione di cui ai commi successivi, a compilare e inoltrare, per ciascuno dei quadri attività inerenti all'annualità di riferimento, i documenti relativi a:
 a. Conclusione attività
 b. Elenco partecipanti al termine
 c. Esiti annualità/esami.

2. È richiesta obbligatoriamente la presentazione di una rendicontazione intermedia a conclusione della prima annualità di percorso, da sottoporre a controllo da parte degli Uffici preposti. La rendicontazione intermedia riguarda tutte le attività effettuate fino alla conclusione dell'anno di riferimento (da attestare entro il 31 dicembre 2027) e deve essere presentata entro il 31 gennaio 2028.
3. Relativamente alle attività di mobilità all'estero eventualmente svolte dal gruppo classe, è necessario allegare al rendiconto, in aggiunta a quanto ordinariamente previsto, la seguente documentazione:
 - tabella riepilogativa della sovvenzione richiesta suddivisa per voce di spesa, secondo il modello messo a disposizione dalla SRRAI nelle pagine del sito istituzionale della Regione dedicate al presente Avviso;
 - time sheet degli accompagnatori;
 - documentazione attestante l'utilizzo della modalità di "viaggio ecologico" se previsto (giustificativi dei viaggi realizzati come biglietti o titoli di viaggio da cui si evinca l'utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni).

4. La consegna della rendicontazione finale deve avvenire nei termini e nelle modalità previsti all'art. 59 delle Direttive regionali.

21. RICONOSCIMENTO DELLA SOVVENZIONE E DECURTAZIONI PREVISTE

1. Il riconoscimento della sovvenzione avviene di norma secondo quanto disposto dalle Direttive regionali e dalle Direttive FSE per quanto applicabili con l'applicazione delle specificazioni e delle deroghe riportate nel presente Avviso.

2. Con riferimento alla fattispecie n. 1 indicata nella scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali, non è prevista alcuna decurtazione specifica anche in relazione al fatto che la realizzazione di un volume di attività inferiore a quanto previsto può essere originato da:
 - Erogazione di un numero inferiore di ore rispetto a quelle previste, che comporta, qualora la riduzione del monte ore sia autorizzata, un riconoscimento minore rispetto a quanto inizialmente previsto, ovvero, qualora non autorizzata, la revoca del contributo ai sensi di quanto indicato al successivo articolo 24;
 - Frequenza del percorso da parte di un numero di allievi inferiori a quelli previsti anche in relazione ad assenze e/o ritiri, che comporta per il beneficiario un mancato riconoscimento di UCS h/allievo rispetto alla sovvenzione prevista e dunque una sua penalizzazione.

3. Laddove il computo delle ore attestate e/o riconosciute per ciascuna tipologia di UCS dia un risultato non riconducibile ad ore piene, per le frazioni di ore l'UCS relativa deve essere riparametrata ai minuti effettivamente attestati/riconosciuti.

4. Con riferimento alle singole tipologie di UCS, il riconoscimento è disciplinato da quanto indicato nei sotto riportati paragrafi dalla lettera A) alla lettera H).

A. RICONOSCIMENTO ORE CORSO

A.1. Sono considerate "*ore corso*" tutte le ore di attività teorica e pratica, ad esclusione delle ore di stage, così come definite all'articolo 4 comma 5 delle Direttive regionali, rientranti nel monte ore complessivo.

A.2. In caso di sottogruppi, così come già riportato all'articolo 6 comma 5 paragrafo a) punto a.3 del presente Avviso, possono essere riconosciute più UCS per ciascuna ora di ciascun sottogruppo, esclusivamente se:

a. per ogni sottogruppo, è attestata la presenza di un docente diverso;
b. il sottogruppo è funzionale allo svolgimento delle seguenti tipologie di attività considerate anche in modo alternativo:
 i. relativamente alle ore di indirizzo oppure
 ii. per l'erogazione di attività didattiche che vengono proposte agli allievi come alternative l'una all'altra, come ad esempio l'insegnamento della religione cattolica e le attività didattiche alternative alla religione cattolica oppure
 iii. per l'erogazione delle attività di formazione orientativa da prevedere all'avvio del percorso.

A.3. Il riconoscimento della sovvenzione è effettuato, come per la quantificazione a preventivo e a prescindere dalla validità degli allievi, moltiplicando il numero di "ore corso" effettivamente svolte per l'UCS di riferimento, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce e fatta salva l'applicazione:

a. dell'UCS di cui alla voce B.2.28, per le attività svolte in sottogruppo o dai gruppi di indirizzo che siano avviate con un numero di allievi inferiore a 4, così come già riportato al precedente articolo 6 comma 5 paragrafo a) punto a.1.ii del presente Avviso;

b. degli specifici vincoli di attuazione presenti nel documento "Caratteristiche vincolanti" allegato alla scheda azione, con particolare riferimento al paragrafo "Personale docente e non";
c. delle decurtazioni previste dall'articolo 60, delle Direttive regionali ed in particolare ai numeri 3, 5, 6, 9, 11, 12 e 13 della scheda di sintesi;
d. di quanto previsto al successivo comma del presente paragrafo.

A.4. Le UCS relative alle "ore corso" possono essere riconosciute esclusivamente se il personale docente rispetta i requisiti previsti per l'incarico e la collocazione nell'UCS relativa sulla base di quanto previsto a preventivo o a seguito di apposita variazione. In caso di non conformità sono applicate le seguenti decurtazioni:

i	Erogazione di attività di docenza da parte di soggetti senza requisiti professionali, così come definiti dalle specifiche disposizioni in materia di accreditamento degli organismi di formazione operanti nel sistema di IeFP[8]	Non riconoscimento delle UCS corrispondenti alle ore svolte da persone non idonee (il mancato riconoscimento di queste UCS comporta la decurtazione anche delle eventuali UCS ora/allievo corrispondenti)
ii	Rendicontazione sulla voce "UCS docenza esperta" di attività svolta da docenti non in possesso dei requisiti previsti per la docenza esperta	Riconoscimento, per l'attività svolta, di UCS nella voce di spesa "UCS docenza" fino a concorrenza dell'importo approvato per questa voce. (Questa decurtazione non influisce sul riconoscimento delle UCS ora/allievo corrispondenti) Nel caso in cui il riconoscimento determinasse il superamento dell'importo approvato per questa voce, si applica quanto indicato al successivo punto A.5
iii	Rendicontazione sulla voce B.2.23 o sulla voce B.2.24 di attività realizzata a favore di sottogruppi o gruppi di indirizzo composti fin dal momento dell'avvio da meno di 4 allievi	Riconoscimento, per l'attività svolta, di UCS nella voce di spesa "B.2.28 Percorsi individuali o individualizzati" fino a concorrenza dell'importo approvato

A.5. Nel caso in cui si rilevi a consuntivo la presenza di un numero di ore assegnate a "docenti esperti" inferiore a quanto previsto a preventivo o a seguito di specifica variazione autorizzata, anche in relazione all'errata identificazione del soggetto incaricato della docenza come docente esperto, e alla conseguente presenza di un numero superiore di UCS di cui alla voce "B.2.24 Docenza", in coerenza con quanto indicato alla decurtazione n. 12 di cui all'articolo 60 delle Direttive regionali, si procede al non riconoscimento delle UCS esposte in eccedenza, anche relativamente alle UCS ora/allievo.

[8] Testo unico dell'accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro della Regione autonoma Valle d'Aosta di cui alla DGR 934/2025 ed in particolare la Sezione B - Requisiti di accreditamento per la realizzazione dei percorsi di IeFP - Requisito: *Prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione relativa all'insegnamento erogato e ad esperti in possesso di documentata esperienza.*

A.6. Con riferimento alla decurtazione prevista al punto 12 della scheda di sintesi di cui all'art. 60 delle Direttive regionali, relativa alle modifiche progettuali effettuate senza autorizzazione/comunicazione, ai fini dell'applicazione della decurtazione stessa, non sono da considerarsi le attività realizzate in conseguenza dell'improvvisa necessità di sostituire docenti del percorso senza poter assicurare il ricorso ad un docente che possa affrontare parti di attività e/o contenuti previsti dal progetto, ciò in considerazione dell'impossibilità di sospendere l'attività formativa e procedere alla riconvocazione degli allievi data la particolare organizzazione didattica dei percorsi. Tale deroga è in ogni caso applicabile nel limite massimo del 3% del monte ore annuale previsto per le ore corso. Sarà in ogni caso cura del beneficiario garantire che il docente che non ha potuto svolgere la propria attività proceda ad una rimodulazione della propria programmazione al fine di promuovere negli allievi il raggiungimento del livello minimo di competenza connesso con l'attività non svolta. Nel caso in cui la riprogrammazione comporti una modifica dell'articolazione complessiva dell'annualità, è invece necessario procedere con una richiesta di variazione, così come disciplinato dalle Direttive regionali.

B. RICONOSCIMENTO ORE STAGE

B.1. Con riferimento alle attività di stage, la determinazione del contributo spettante è calcolata sulla base delle ore attestate da tutor di stage del beneficiario, a prescindere dalla validità del singolo allievo e sulla base dei seguenti vincoli:

a. sono riconosciute al massimo un numero di UCS corrispondenti al monte ore annuale previsto di stage, di cui all'allegato alla scheda azione "Caratteristiche vincolanti";
b. le attività devono essere realizzate nel corso di svolgimento degli stage stessi. Una quota pari al 30% può essere svolta in fasi propedeutiche all'avvio dello stage per la definizione del Progetto di stage o successive alla conclusione dello stage per le attività di valutazione degli esiti formativi.
c. tutte le ore di tutoraggio esposte ai fini del riconoscimento dell'UCS di cui alla voce B.2.25 devono essere svolte dal tutor in presenza dell'allievo e/o dei referenti aziendali e attestate su registri obbligatori. La quota relativa alle attività in presenza degli allievi deve essere almeno pari al 30% del totale delle ore attestate ai fini del riconoscimento delle UCS.

B.2. Relativamente alle attività di stage, sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 3 (con esclusivo riferimento alle attività esplicitamente riferite allo stage di un allievo privo dei requisiti di partecipazione), 6, 11, 12 e 13 di cui alla scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali.

C. RICONOSCIMENTO UCS ORA/ALLIEVO

C.1. Il riconoscimento dell'*UCS ora/allievo* viene effettuato, fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce di riferimento e fatto salvo quanto indicato al successivo punto C.3, sulla base della registrazione delle ore fruite dal singolo partecipante, a prescindere dalla sua validità, nell'ambito del monte ore obbligatorio connesso alle attività rimborsate tramite l'utilizzo delle UCS di cui alle voci *B.2.23 Docenza esperta*, *B.2.24 Docenza* e *B.2.25*

Tutoraggio/stage: non sono quindi da ricomprendere le ore del monte ore obbligatorio remunerate con l'UCS di cui alla voce B.2.28 *Percorsi individuali e individualizzati*, le attività di recupero, le ore di impegno per lo svolgimento dell'esame finale, né le ore svolte individualmente dagli allievi con disabilità con il personale di sostegno.

C.2. Il calcolo per il riconoscimento delle UCS Ora/allievo deve avvenire, in analogia con quanto indicato all'articolo 6 comma 5 paragrafo a) del presente Avviso, con le seguenti modalità:

i. con riferimento alle ore di teoria di cui al precedente paragrafo A.
n. partecipanti presenti in ciascuna ora considerata x 0,84 €

ii. con riferimento alle ore di stage di cui al precedente paragrafo B.
n. ore di stage effettuate da ciascun partecipante x 0,84 €

C.3. Le UCS ora/allievo non vengono riconosciute laddove, in relazione alle "*ore corso*" corrispondenti, ai sensi di quanto indicato al precedente paragrafo A) punto A.4 lettera i della tabella e punto A.5, non sia stata riconosciuta né l'UCS Docenza né l'UCS Docenza esperta. Le UCS ora/allievo continuano invece ad essere conteggiate e riconosciute anche in presenza della rimodulazione dell'importo riconosciuto rispetto a quanto rendicontato dal beneficiario e si procede al riconoscimento dell'UCS Docenza in sostituzione dell'UCS Docenza esperta, ai sensi di quanto indicato nel presente articolo al precedente paragrafo A) punto A.4 lettera ii della tabella.

C.4. Relativamente alle UCS ora/allievo sono applicate le sanzioni identificate ai numeri 3, 6, 9, 11, 12 e 13 di cui alla scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali.

D. RICONOSCIMENTO ORE DI ASSISTENZA FINALIZZATA AL PROCESSO DI RICONOSCIMENTO CREDITI

D.1. Il riconoscimento delle attività di assistenza (diretta e indiretta) nell'ambito dei processi di riconoscimento crediti, di cui all'art. 6 comma 5 paragrafo b) del presente Avviso, è calcolato quale prodotto tra l'UCS applicabile e le ore realizzate dal tutor di credito per ciascun singolo allievo/processo, fino a concorrenza del numero di ore richieste a preventivo dal beneficiario e nel caso in cui siano attestate le condizioni di cui ai successivi commi.

D.2. Le ore effettuate in presenza dell'allievo:

a. devono essere comunicate preventivamente alla SRRAI tramite la sezione "Calendario" di SISPREG (tipologia di attività: Orientamento), pena l'applicazione della decurtazione di cui al n. 9 dell'articolo 60 delle Direttive regionali;
b. devono essere tracciate su registri obbligatori vidimati dall'Amministrazione regionale che verranno sottoscritti sia dall'allievo che dal tutor, mentre le ore di assistenza indiretta/back office devono risultare da tabelle riepilogative delle attività realizzate firmate dal tutor e dalle altre risorse che eventualmente intervengono nel processo e sottoscritte dal legale rappresentante o da suo delegato.

D.3. Il tutor di credito incaricato deve possedere i requisiti previsti all'articolo 9 delle Disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi da applicare alle attività di formazione

professionale di cui alla DGR 1175/2022: l'erogazione di attività da parte di soggetti privi dei requisiti previsti comporta il non riconoscimento delle UCS corrispondenti. Per verificare il possesso dei requisiti deve essere acquisito il CV, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 e presentato, qualora non sottoscritto digitalmente, unitamente ad un documento di identità in corso di validità al momento dell'attribuzione dell'incarico, che deve essere allegato in fase di attuazione del progetto in SISPREG nell'area dedicata alle Figure professionali.

D.4. Relativamente alle attività di cui al presente paragrafo trovano inoltre applicazione le sanzioni identificate ai numeri 3, 6, 11, 12 e 13 di cui alla scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali.

E. RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ DI RECUPERO/MESSA A LIVELLO

E.1. Il riconoscimento della relativa UCS avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce di pertinenza.

E.2. L'erogazione delle attività di recupero/messa a livello deve osservare le disposizioni ordinariamente previste per le attività di docenza nell'ambito delle Direttive regionali e di quanto indicato all'art. 6 comma 5 paragrafo c) del presente Avviso e sono pertanto eventualmente applicate le stesse decurtazioni/sanzioni previste al precedente paragrafo *A. Riconoscimento ore corso* del presente articolo.

F. RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI STAGE ALL'ESTERO

F.1. Il riconoscimento delle UCS relative alle attività aggiuntive connesse alla mobilità all'estero, di cui all'articolo 6 comma 5 paragrafo e) del presente Avviso, avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per quella voce.

F.2. Con riferimento all'UCS della voce di spesa B.2.35 "Supporto studenti e accompagnatori", in caso di interruzione del periodo di stage all'estero, su volontà del giovane o dell'ente ospitante o per motivi documentati, circostanziati e comunicati dal beneficiario, a mezzo mail alla SRRAI (formazionefse@regione.vda.it), il riconoscimento avverrà in proporzione al numero di giornate di stage svolte.

F.3. L'effettiva realizzazione delle attività di stage da parte degli allievi, attestata attraverso la produzione dei relativi registri di stage, è condizione sufficiente per il riconoscimento dell'UCS della voce di spesa B.2.36 – UCS Supporto Linguistico.

G. RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ DI INCLUSIONE

G.1. Il riconoscimento della sovvenzione connessa alla realizzazione delle attività rese dal personale di sostegno (docenti e/o operatori) avviene fino a concorrenza del finanziamento pubblico approvato per la voce di pertinenza.

G.2. Le attività rese dal personale di sostegno devono essere registrate sui registri obbligatori per le attività svolte in presenza degli allievi e su apposite timesheet o verbali di incontri per le attività di back office.

G.3. In sede di rendicontazione del costo, ai fini della giustificazione della spesa il beneficiario deve produrre la documentazione prevista all'articolo 24 paragrafo A delle Direttive regionali.

G.4. Le attività di cui trattasi sono sottoposte alle disposizioni indicate all'art. 6 comma 5 paragrafo e) del presente Avviso, agli specifici vincoli di attuazione presenti nel documento "Caratteristiche vincolanti" allegato alla scheda azione e alle decurtazioni/sanzioni identificate ai numeri 6, 9, 11, 12 e 13 di cui alla scheda di sintesi presente all'articolo 60 delle Direttive regionali.

H. DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SPESA A COSTI REALI

H.1. Per quanto concerne le spese riconosciute a costo reale, la relativa quota di sovvenzione viene riconosciuta sulla base dei costi realmente sostenuti dal beneficiario. I costi per essere considerati ammissibili devono essere:

- pertinenti e imputabili all'operazione
- corrispondenti a pagamenti effettuati
- riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
- comprovabili
- legittimi
- contabilizzati
- contenuti nei limiti autorizzati
- documentati con giustificativi.

H.2. I documenti giustificativi di spesa, prima di essere caricati sul sistema informativo, dovranno essere debitamente annullati con le seguenti modalità:

- riportare il CUP dell'operazione, pena la non ammissibilità;

oppure

- per i soli giustificativi di spesa cartacei, nei quali non è possibile riportare il CUP, l'annullamento dovrà avvenire riportando sull'originale apposita dicitura che evidenzi le seguenti informazioni: indicazione del Programma (PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027), codice progetto, CUP dell'operazione, importo imputato al progetto;

oppure

- solo nel caso di giustificativi di spesa originariamente digitali nei quali non era possibile riportare il CUP (e.g. giustificativo relativo a spese generali, F24, cedolini), dovrà essere predisposta una dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento e sull'importo imputato all'operazione per il riconoscimento dell'ammissibilità della spesa.

H.3. Relativamente a tali spese, sono applicate inoltre le sanzioni identificate ai nn. 4 e 11 di cui all'articolo 60 delle Direttive regionali.

22. MODIFICHE DELL'AVVISO

1. È ammessa la modifica del presente Avviso con riferimento ad aspetti che non rivestono carattere sostanziale e non incidono sulla natura dell'Avviso stesso in relazione ai documenti regionali di programmazione del sistema di IeFP.

2. Le modifiche sono adottate con Provvedimento del Funzionario responsabile dell'Unità organizzativa Formazione incardinata nella SRRAI, e diventano esecutive dal giorno successivo dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Valle d'Aosta all'interno dell'apposita sezione "Archivio provvedimenti funzionari con PPR"; le modifiche adottate sono rese disponibili anche nelle pagine dedicate all'Avviso all'interno del canale Lavoro e del canale Europa del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it).

23. TENUTA DOCUMENTAZIONE

1. Il beneficiario deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi di coesione e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 82 del Reg. UE n. 2021/1060, oltre ad attenersi ai dettami di cui all'articolo 2220 del Codice Civile, impegnandosi a mettere a disposizione degli Uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo tutta la documentazione inerente all'operazione.

24. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRRAI si riserva di deliberare la revoca, anche parziale, del contributo nei seguenti casi:
 a. difformità tra quanto previsto nella proposta progettuale e quanto attuato, con esclusivo riferimento ai contenuti e senza che sia intercorsa formale autorizzazione da parte della SRRAI;
 b. mancata attivazione della classe in esito alle iscrizioni, anche per carenza di adesioni. In caso di mancata attivazione di uno degli indirizzi previsti, la revoca parziale consiste nella diminuzione dell'importo finanziato;
 c. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
 d. revoca dell'accreditamento;
 e. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011;
 f. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
 g. mancata riconsegna dell'atto di adesione iniziale e/o degli atti di adesioni successivi connessi a modifiche/variazioni dell'iniziativa o mancato avvio delle attività nei termini previsti dall'art. 16 dell'Avviso;
 h. altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dal presente Avviso e dalla relativa scheda azione;
 i. realizzazione parziale di quanto previsto dal progetto approvato, senza che il beneficiario abbia richiesto l'autorizzazione alla SRRAI e abbia ottenuto la relativa autorizzazione.

2. Allo scopo di agire nell'interesse dei destinatari dei corsi, nei casi in cui la revoca intervenga in fase di erogazione delle attività formative, la SRRAI può consentire la prosecuzione delle attività in essere, con il riconoscimento dell'attività svolta e della relativa sovvenzione.

25. DIRITTI SUI PRODOTTI DELLE ATTIVITÀ

I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del progetto finanziato, sono di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dal beneficiario. Alla conclusione delle attività copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione.

26. TUTELA PRIVACY

Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta a seguito del presente Avviso avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 992/2024 recante "Approvazione del nuovo modello organizzativo privacy della regione–Giunta regionale e individuazione dei ruoli coinvolti nel trattamento dei dati e delle relative responsabilità".

27. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della l.r. n. 19/2007 la struttura amministrativa responsabile del presente Avviso è l'Unità organizzativa Formazione incardinata nella Struttura Politiche del lavoro e della formazione (Funzionario responsabile Valentina COPPO).

28. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Avviso, si rinvia a quanto contenuto:

- nelle Direttive regionali per la realizzazione di attività di formazione professionale di cui alla DGR 507/2025;
- nelle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" approvate con provvedimento dirigenziale n. 5543/2019 e smi, con esclusivo riferimento agli articoli nn. 5, 6, 10, 30, 31, 33 comma 7, 34 e 107;
- nelle Linee guida regionali per l'attuazione dei percorsi di IeFP approvate con le DGR n. 939 del 15 luglio 2016 e smi e n. 466 del 12 aprile 2019 e smi.

29. INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso è reperibile sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo "www.regione.vda.it".
2. Eventuali informazioni possono essere richieste al Dipartimento politiche del lavoro e della Formazione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica "formazionefse@regione.vda.it".

3. Lo strumento delle Frequently Asked Questions (FAQ) pubblicate sul sito istituzionale della Regione, canale Lavoro viene identificato quale ordinaria modalità di comunicazione con i beneficiari delle interpretazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso tanto in fase di presentazione delle proposte progettuali quanto in fase gestionale.

30. RECLAMI E DENUNCE

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 69 comma 7 del Reg. (UE) 2021/1060, il "Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1063 del 18 settembre 2026, definisce le modalità per il trattamento dei reclami al fine di garantire il rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui 24 diritti delle persone con disabilità (UNCRDP).

Programma:	Programma regionale Fondo sociale europeo plus 2021/27 (FSE+)
Codice:	FSE.44406.26AF.0
Struttura Responsabile:	FSE-STR. Politiche del lavoro e della formazione
Referente:	DI VITO MICHELA
Autorità di gestione:	Autorità di gestione FSE+
Referente Autorità di gestione:	TIMPANO SARA
Stato:	Validata

Soggetti

Ruolo	Soggetto	Note	Data inizio	Data fine
Programmatore (soggetto cui compete la decisione di finanziare il progetto)	RAVA - Politiche del lavoro e della formazione (INIZIALE)			
Controllore di primo livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali (FSE+)			
Struttura Responsabile Attuazione Intervento (SRRAI)	RAVA - Politiche del lavoro e della formazione (INIZIALE)			
Autorità di Gestione	RAVA - Autorità di gestione FSE+			
Responsabile del Controllo di 1° livello	RAVA - Controllo progetti europei e statali (FSE+)			
Assistenza tecnica per controlli	BDO ITALIA (in RTI)			

Elementi di programmazione

Obiettivo di policy	Obiettivo di policy 4 - Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali
Priorità	4. OCCUPAZIONE GIOVANILE
Obiettivo specifico	ESO4.6 f) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità
Denominazione Azione:	Percorsi biennali di istruzione e formazione professionale nel sistema duale da avviarsi nell'anno scolastico 2026/27
Sintesi Azione:	I percorsi formativi di cui trattasi, nell'ambito delle azioni di contrasto alla dispersione scolastica e formativa, sono finalizzati a fornire una nuova opportunità per il conseguimento di una qualifica professionale ai giovani con obbligo di istruzione assolto e che hanno abbandonato gli studi nell'ambito del secondo ciclo di istruzione senza conseguire il titolo previsto. Tali percorsi sono quindi da un lato strumento di assolvimento del diritto dovere all' istruzione e formazione e dall'altro un'occasione di avvicinamento al mondo del lavoro: in tal senso particolare rilievo viene riconosciuto alla formazione professionalizzante, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro ed alla valorizzazione delle dimensioni educative e culturali del lavoro così come dei saperi pratici. E' previsto il finanziamento di massimo 3 percorsi formativi nei seguenti settori: - Estetica e acconciatura - Ristorazione (cucina e sala bar) - Edilizia e impiantistica.
Costo complessivo previsto:	1.434.000,00

Dotazione finanziaria pubblica:

Anno	Costi ammessi a Programma					Altre fonti di finanziamento					Totale dotazione annuale
	UE	Stato	Regione	Altro pubblico	Totale costo ammesso	Risorse aggiuntive statali	Risorse aggiuntive regionali	Altre risorse regionali	Altre risorse pubbliche	Totale Altre fonti	
2026	216.000,00	226.800,00	97.200,00	0,00	**540.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**540.000,00**
2027	296.880,00	311.724,00	133.596,00	0,00	**742.200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**742.200,00**
2028	60.720,00	63.756,00	27.324,00	0,00	**151.800,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**151.800,00**
Totale	**573.600,00**	**602.280,00**	**258.120,00**	**0,00**	**1.434.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434.000,00**

Descrizione programmazione

Identificazione e caratteristiche del contesto territoriale settoriale e principali problematiche che vengono affrontate attraverso l' azione	L'identificazione delle figure professionali su cui centrare le proposte formative è stata effettuata combinando i fabbisogni professionali, anche specifici, evidenziati dal tessuto produttivo locale con le possibilità offerte dal Repertorio nazionale delle figure professionali di IeFP (Accordo Stato Regioni 1° agosto 2019, n. 155), in una logica di complementarietà con la restante offerta del secondo ciclo di istruzione. Il contesto regionale è caratterizzato da un importante tasso di dispersione scolastica anche determinato da un difficile incrocio tra l'offerta formativa e le attitudini e propensioni dei giovani: con la presente azione si vuole dare un'opportunità aggiuntiva a quegli studenti che si sentono maggiormente portati per un apprendimento di tipo esperienziale e che sono maggiormente orientati verso una preparazione che consenta loro un più rapido inserimento lavorativo. Le iniziative inoltre sono attivate nel sistema duale al fine di promuovere l'acquisizione da parte dei giovani di competenze direttamente spendibili sul mercato del lavoro in una logica di stretta connessione con le imprese del territorio che soprattutto tramite lo strumento dell'apprendistato di 1° livello possono fidelizzare i giovani.
Obiettivo dell'Azione:	L'azione è tesa a contenere la dispersione scolastica, definendo un sistema di offerta aggiuntivo che consenta al maggior numero possibile di giovani di trovare un contesto di apprendimento rispondente ai propri bisogni e aspettative e mettendo a disposizione dei giovani in difficoltà e delle famiglie specifici strumenti e misure di supporto per favorire il successo scolastico e formativo.
Descrizione dell'Azione:	I percorsi biennali di cui trattasi sono centrati sulle seguenti figure professionali del Repertorio di IeFP: 1- Operatore alla ristorazione - 2 indirizzi: Preparazione degli alimenti e allestimento piatti e Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande (correlato ai profili professionali regionali di Operatore dei servizi di sala e bar e Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina); 2- Operatore del benessere - 2 indirizzi: Erogazione di trattamenti di acconciatura e Erogazione dei servizi di trattamente estetico (correlato ai profili professionali regionali di Operatore ai servizi di acconciatura e di Operatore ai trattamenti estetici); 3- Operatore edile nei 6 possibili indirizzi previsti in combinazione con la figura di Operatore termoidraulico (correlato al profilo professionale regionale omonimo) e di Operatore meccanico nei 5 indirizzi previsti. I corsi, in caso di attivazione delle relative classi, devono essere attivati nell'anno scolastico 2026/27 entro il 31 marzo 2027 e concludersi entro il 30 novembre 2028. I corsi sono articolati in base a quanto previsto dalle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale specificatamente adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n.139 del 2 agosto 2022.

Complementarità e sinergie

Quadro strategico regionale di sviluppo sostenibile 2030:	Gli interventi candidati sulla presente scheda azione sono finanziati in coerenza con quanto previsto nella Strategia di sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta 2030 integrata con il QSRSS, con particolare riferimento all'obiettivo prioritario una Valle d'Aosta più sociale. .
PNRR e altri Programmi e progetti a cofinanziamento europeo e statale:	NO

Principi orizzontali

Contributo dell'Azione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030 ONU):

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Tipo
Istruzione di qualità	Prevalente
Parità di genere	Secondario
Lavoro dignitoso e crescita economica	Secondario
Ridurre le disuguaglianze	Secondario

Promozione della sostenibilità ambientale:	Sì Al fine promuovere la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche ambientali, in linea con i principi della transizione ecologica oggetto di forti investimenti in Italia, Europa e nel mondo, e in coerenza con la competenza di cittadinanza obbligatoria nell'articolazione dei percorsi di IeFP, i progetti devono esplicitare le attività messe in campo per il rispetto del principio di "Promozione della sostenibilità ambientale". Nell'ambito della selezione delle operazioni, sono assegnati fino a 5 punti in relazione alla descrizione delle attività didattiche e delle soluzioni organizzativo-gestionali previste in materia ambientale.
Rispetto del principio del DNSH:	Assolto a livello di Programma

Garanzia della parità fra uomini e donne e promozione dell' integrazione di genere e dell' integrazione della prospettiva di genere (gender mainstreaming):	Sì Al fine di promuovere la consapevolezza dei giovani sulle tematiche connesse alle pari opportunità tra uomo e donna e alla parità di genere, i progetti devono prevedere attività direttamente attinenti al tema: nell'ambito della selezione delle operazioni, è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 5 punti tesa a valorizzare modalità innovative di realizzazione di attività a favore delle classi.
Misure di prevenzione di qualsiasi discriminazione (genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale) con particolare attenzione all' accessibilità delle persone con disabilità:	Sì Il rispetto del principio di non discriminazione è assicurato all'interno dei progetti sotto una duplice veste: 1- Al fine di favorire una reale integrazione all'interno del singolo gruppo classe dei giovani caratterizzati da particolari fragilità e portatori di Bisogni Educativi Speciali (BES), il beneficiario deve evidenziare le procedure e le tipologie di azioni che, sulla base delle disposizioni nazionali e regionali in materia, prevede di attivare per farsi carico delle problematiche di volta in volta evidenziate. A tal proposito è prevista, nell'ambito della selezione delle operazioni, l'attribuzione di massimo 2 punti in relazione alla qualità ed all'articolazione di tali progetti. 2- Al fine di favorire nei giovani l'assunzione di atteggiamenti non discriminatori, il beneficiario può prevedere attività didattiche specifiche attinenti al tema, che sono valorizzate nell'ambito della selezione delle operazioni con un punteggio massimo di 3 punti

Criteri di premialità aggiuntiva

Criteri premiali volti a valorizzare quei progetti in grado di contribuire al conseguimento dei principi orizzontali e dei principi di programmazione regionale	a) Qualità ed efficacia di eventuali specifiche attività previste e tese a contribuire alla riduzione del fallimento formativo (fino a 10 punti) b) Incisività ed efficacia di eventuali azioni previste che coinvolgano i partecipanti in attività didattiche innovative, sia sotto il profilo degli strumenti utilizzati che delle metodologie adottate (fino a 10 punti).

Requisiti programmazione

Numero massimo di progetti ammessi a finanziamento:	3
Tipologia destinatari:	
Tipologia generale:	Cittadini
Caratteristiche destinatari:	in via prioritaria, giovani tra i 16 e i 18 anni con obbligo di istruzione assolto che abbiano abbandonato i percorsiscolastici ordinari;ii. in subordine giovani maggiorenni, con età che rende possibile, ai sensi della normativa vigente, l'assunzione concontratto di apprendistato di 1° livello, che abbiano abbandonato i percorsi scolastici ordinari.
Destinatari selezionati:	11 - Giovani
	I destinatari sono tutti obbligatori: SI
Soggetti ammessi alla presentazione progetti:	ATI/ATS costituende ATI/ATS già costituite Organismi di formazione accreditati Organismi di formazione in fase di accreditamento
Condizioni di ammissibilità:	2 - Sono considerati ammissibili a presentare progetti i soggetti indicati nell'Avviso
Accreditamento:	Formazione per la realizzazione di percorsi di IeFP

Dati per IGRUE

Tipo aiuto (TC06):	Z - Intervento che non costituisce aiuto di stato
Localizzazione geografica (TC16):	Tutti i comuni valdostani

Elementi progettazione

Valore massimo del contributo pubblico del singolo progetto:	
Note	Al singolo progetto è assegnato in esito alla valutazione un importo di contributo pubblico pari al massimo a 478.000 euro, eventualmente incrementabili in corso di attuazione per quanto riguarda gli importi destinati alla copertura delle attività dei docenti e degli operatori di sostegno incaricati per favorire l'inclusione degli allievi con disabilità all'interno delle singole classi.

Progettazione FSE

Vincoli di progettazione/attuazione (elementi verificabili già in sede di valutazione dell'offerta):	Si veda a tal proposito l'allegato "Caratteristiche vincolanti".
Oltre agli elementi indicati nei vincoli di progettazione/attuazione in sede di svolgimento dell'operazione dovranno essere rispettati i seguenti vincoli (elementi verificabili solo in fase di gestione):	Si veda a tal proposito l'allegato "Caratteristiche vincolanti".
Esercizio dei crediti formativi:	SI
Standard professionale di riferimento:	1- Operatore alla ristorazione - 2 indirizzi: Preparazione degli alimenti e allestimento piatti e Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande (correlato ai profili professionali regionali di Operatore dei servizi di sala e bar e Operatore dei servizi e delle produzioni di cucina); 2- Operatore del benessere - 2 indirizzi: Erogazione di trattamenti di acconciatura e Erogazione dei servizi di trattamente estetico (correlato ai profili professionali regionali di Operatore ai servizi di acconciatura e di Operatore ai trattamenti estetici); 3- Operatore edile nei 6 possibili indirizzi previsti in combinazione con la figura di Operatore termoidraulico (correlato al profilo professionale regionale omonimo) e di Operatore meccanico nei 5 indirizzi previsti.
Attestato finale (TC20):	04 - Qualifica e diploma professionale (IeFP)

Voci di spesa ammissibili

			Totale per attività			Totale per progetto			Forfetiz. costi indiretti
Natura	**Descrizione Voce di spesa**	**Modalità rendicontativa**	**Costo unitario**	**Costo unitario**	**Importo totale**	**Costo unitario**	**Costo unitario**	**Importo totale**	
B.2	B.2.12 - Attività di sostegno all'utenza svantaggiata	VOCE SPESA - COSTI REALI			20.000,00				
B.2	B.2.2 - Orientamento specialistico - Riconoscimento crediti	UCS - COSTI UNITARI	37,30	37,30					
B.2	B.2.23 - Docenza esperta	UCS - COSTI UNITARI	153,60	153,60					
B.2	B.2.24 - Docenza	UCS - COSTI UNITARI	122,90	122,90					
B.2	B.2.25 - Tutoraggio/stage	UCS - COSTI UNITARI	76,80	76,80					
B.2	B.2.26 - ora/allievo	UCS - COSTI UNITARI	0,84	0,84					
B.2	B.2.28 - Percorsi individuali o individualizzati	UCS - COSTI UNITARI	42,00	42,00					
B.2	B.2.34 - Viaggio	UCS - COSTI UNITARI							
B.2	B.2.35 - Supporto studenti	UCS - COSTI UNITARI							
B.2	B.2.36 - Supporto organizzativo e linguistico	UCS - COSTI UNITARI							
B.2	B.2.6 - Esami	VOCE SPESA - COSTI REALI			4.000,00				

Forfetizzazione costi: NO

Cofinanziamento extra NO

Allegati al formulario

Allegati alla richiesta di finanziamento

Modello	Ordine	Obbligatorio
Dichiarazione legge 68/1999_DPLF	1	NO
Dichiarazione antimafia_DPLF	2	NO
Dichiarazione dati DURC_DPLF	3	NO

Percorsi biennali di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema duale da avviarsi nell'anno scolastico 2026/27

Allegato alla scheda azione "Caratteristiche vincolanti"

Vincoli di progettazione

ALLIEVI

1. I vincoli per la formazione delle classi e, quindi, per l'attivazione dei percorsi, fatta salva la possibilità di procedere in sede di realizzazione ad un aumento del numero massimo, come riportato nei successivi vincoli di attuazione, sono i seguenti:

N. minimo	8
N. massimo	25

 L'organismo di formazione è in ogni caso tenuto a dettagliare nel progetto le modalità con le quali verrà effettuata la selezione dei partecipanti, nel caso in cui le domande di ammissione fossero superiori ai limiti consentiti.

2. Gli allievi da considerare quali "previsti" ai fini della presentazione dei progetti sono gli allievi massimi ammissibili che il soggetto proponente deve definire in sede di proposta progettuale.

MONTE ORE E ARTICOLAZIONE

1. Il monte ore complessivo obbligatorio per ciascun profilo deve essere pari a 2.100 ore per i soggetti minorenni alla data di avvio del percorso e 2.050 ore per i maggiorenni (sono escluse le ore per la partecipazione all'esame di qualifica professionale da realizzarsi dopo la fine del corso) da articolare secondo quanto previsto ai successivi commi. La riduzione della durata complessiva del percorso e del relativo monte ore rispetto alla triennalità prevista per i percorsi formativi del sistema regionale di IeFP è compiuta in considerazione del riconoscimento di crediti a priori determinato dal fatto che il requisito di accesso ai percorsi è identificato nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e quindi dall'attestazione di un numero maggiore di anni di frequenza a percorsi scolastici/formativi rispetto ai giovani in uscita dai percorsi del primo ciclo di istruzione.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 226/2005 e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni (ASR) del 1° agosto 2019 (Repertorio atto n. 155/CSR) ed in considerazione del fatto che tali percorsi sono inseriti nel sistema duale di cui alle Linee guida di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022, i percorsi devono essere articolati in

modo tale che a ciascun partecipante, in base all'età e alla qualifica professionale in esito, vengano proposte attività formative che comprendano:

i. un monte ore complessivo per anno formativo pari almeno a 990 ore;
ii. 100 ore per anno formativo destinate alle competenze di base, definite sulla base dell'ASR del 1° agosto 2019, integrate della lingua francese, con riferimento a quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, delle attività di Insegnamento della Religione Cattolica (DPR 20/08/2012, n. 176), delle attività didattiche alternative alla Religione Cattolica e delle attività relative alle scienze motorie e sportive, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera c) del D.lgs 226/2005. La programmazione di tale segmento formativo deve essere effettuata in stretta connessione con le competenze tecniche;
iii. 395 ore per anno formativo di attività di teoria (in aula, laboratorio, visita didattica, …) destinate alle competenze tecnico-professionali afferenti al profilo/figura professionale di riferimento del percorso/indirizzo, da svolgersi sia in comune che in gruppi di indirizzo;
iv. 495 ore per anno formativo di attività di alternanza da realizzarsi prevalentemente in modalità rafforzata sotto forma di stage/tirocinio curricolare. Le attività di alternanza, con particolare riferimento al sistema duale, rappresentano un contesto di apprendimento complementare a quello dell'aula e del laboratorio e non hanno esclusivamente lo scopo di finalizzare specifici apprendimenti già affrontati nell'ambito delle attività teoriche e di laboratorio: anche in ragione del monte ore ad esse attribuito e delle modalità con le quali possono essere realizzate, tali attività saranno l'occasione per acquisire in maniera completa nuove competenze e pertanto particolare attenzione andrà riservata alla loro progettazione. In coerenza con quanto previsto dalle Linee guida di cui al decreto n. 139/2022, è possibile prevedere la realizzazione del 20% del monte ore di alternanza attraverso la modalità simulata.
v. 70 ore di attività formativa orientativa e di esplorazione del settore professionale di riferimento e delle possibili qualifiche in esito al percorso, da svolgersi in avvio del percorso e propedeutiche alla scelta dell'indirizzo di studio. Tali attività possono essere svolte in sottogruppo con un numero minimo di allievi previsti per sottogruppo pari a 4;
vi. 50 ore aggiuntive da considerarsi complessivamente sulle due annualità da proporre ai soli allievi che alla data di avvio del percorso risultano essere minorenni anche in sottogruppo quale supporto e accompagnamento in tutte le fasi del percorso. Tali attività obbligatorie sono da considerarsi quali attività di docenza che rientrano nel monte ore annuale di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) dell'Avviso.

3. Con riferimento alle attività di alternanza, il soggetto proponente, nella proposta progettuale, dovrà:

a. Specificare le competenze che si intendono parzialmente o totalmente formare attraverso questa modalità formativa, precisando pertanto come il monte ore attribuito a tale segmento formativo va ad intaccare il monte ore destinato alle competenze di base o alle tecnico-professionali;
b. Indicare le modalità attuative scelte, secondo quanto precisato al comma successivo;
c. Descrivere le strategie e le azioni che verranno messe in atto nella progettazione e nel monitoraggio dell'alternanza (scelta delle aziende, accompagnamento dei tutor aziendali, monitoraggio e valutazione delle esperienze, valutazione degli apprendimenti, …), anche con riferimento all'attivazione dei contratti di apprendistato;
d. Inserire, nella compilazione del formulario SISPREG2014, per ciascuna delle modalità attuative scelte tra quelle previste al successivo comma 4, un modulo denominato "Alternanza - ….. (indicare la modalità attuativa di pertinenza)": la somma delle durate di tali moduli deve giustificare le ore previste complessivamente per l'alternanza dell'annualità considerata e rispettare i vincoli previsti per la realizzazione delle attività di stage.

4. Le attività di alternanza, fatto salvo quanto previsto per gli allievi apprendisti nel successivo comma dedicato, possono essere realizzate, nel rispetto dei vincoli definiti al precedente comma 2, secondo le seguenti modalità:
 - **Alternanza simulata**: percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l'istituzione formativa (ad esempio impresa formativa simulata, compiti di realtà…) o nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali. Tale modalità può essere utilizzata nella misura massima del 20% del monte ore complessivo destinato all'alternanza, quale prezioso supporto didattico per le tematiche trasversali di grande importanza per il duale, quali la formazione e cultura della sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale di impresa e le competenze di imprenditività;
 - **Alternanza rafforzata**: percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa attraverso periodi di stage (tirocinio curricolare). Nell'ambito dell'alternanza rafforzata viene ricompresa l'impresa formativa intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni.

5. Nel caso di allievi apprendisti l'articolazione didattica di cui sopra dovrà tenere conto dell'articolazione del Piano Formativo Individuale (PFI) allegato al contratto e, nel rispetto di quanto definito all'art. 5 comma 6 lettera a) del decreto interministeriale 12/10/2015, il monte ore dovrà essere suddiviso tra formazione interna all'impresa e formazione esterna presso l'organismo di formazione con le seguenti modalità:

	F. Interna	F. Esterna
Prima annualità	Min 40%	Max 60%
Seconda annualità	Min 50%	Max 50%

Le ore di formazione esterna dovranno fare riferimento alle competenze di base, alle competenze tecnico professionali e alle attività di alternanza, con l'esclusione delle ore di stage previste, che dovranno in ogni caso essere sostituite da attività di formazione interna all'impresa.

MOBILITÀ ALL'ESTERO

Nell'ambito di ciascun gruppo classe o sottogruppo di indirizzo è possibile prevedere un'esperienza di alternanza rafforzata in paesi esteri ed in particolare in Stati dell'Unione europea, così come al di fuori di essa in Paesi facenti parte dello Spazio economico europeo, in Regno Unito o in Svizzera, ai sensi di quanto previsto all'art. 63, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
La durata dell'esperienza all'estero è compresa da un minimo di 14 giorni a un massimo di 29 giorni ed è comprensiva di attività di stage, giorni di viaggio e di riposo.
Le attività di stage sono realizzate presso imprese o altri contesti lavorativi (organismi pubblici, ONG, ecc.…) operanti in settori coerenti con il percorso di IeFP in corso di frequenza.

In analogia a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 14 ottobre 1992, n. 2911, in merito agli accompagnatori si precisa che:

- è opportuno che questi vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti. Il ruolo di accompagnatore può essere rivestito anche dal dirigente scolastico/direttore didattico o da figure professionali già incaricate di ruoli di tutoraggio nell'ambito del relativo percorso di IeFP;
- deve essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, ferma restando la possibilità, laddove il numero di allievi coinvolti nell'esperienza all'estero sia comunque non inferiore a quindici, di un'eventuale elevazione del numero fino ad un massimo di tre unità presenti contemporaneamente a supporto del gruppo di studenti;
- può essere previsto, in aggiunta al numero definito sulla base delle indicazioni di cui al precedente punto, un accompagnatore per ogni studente con disabilità per il quale è prevista l'effettuazione dell'esperienza all'estero.

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

1. In relazione al sistema duale, nell'ambito dei percorsi possono essere inseriti allievi assunti con contratto di apprendistato di cui all'art. 43 del D.lgs 81/2015 finalizzato all'acquisizione di una delle qualifiche professionali previste in esito. La realizzazione di tali percorsi individuali è sottoposta alle disposizioni di cui alla DGR 740/2022.

[1] Ministero della Pubblica Istruzione - Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 Oggetto: Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive.

2. In ragione di quanto sopra, il beneficiario che intende prevedere l'attivazione di questa modalità formativa deve prefigurare nella proposta progettuale le modalità organizzative che saranno adottate per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato, indicando obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:
 a. Prefigurazione delle azioni di sensibilizzazione e informazione delle imprese del settore di riferimento, anche sulla base di quanto previsto nell'ambito del Protocollo di collaborazione con le Associazioni di categoria di cui all'art. 9 dell'Avviso;
 b. Definizione delle modalità di scouting delle imprese e di matching tra imprese e allievi;
 c. Descrizione delle azioni di personalizzazione dell'offerta formativa che, in conseguenza della progettazione del Piano Formativo Individuale (PFI), comporteranno un'articolazione differenziata del percorso curricolare dell'allievo in termini di monte ore e di attività frequentate presso il beneficiario e in formazione interna presso l'impresa;
 d. Impostazione delle attività di relazione con le imprese coinvolte (sottoscrizione del Protocollo di cui all'art. 43 comma 6 del D.Lgs 81/2015, stesura del Piano Formativo Individuale di cui all'art. 42 comma 1 del D.Lgs 81/2015, azioni di monitoraggio e raccordo con il tutor aziendale, attività di valutazione degli apprendimenti in impresa,…).

ATTIVITÀ DI RECUPERO E MESSA A LIVELLO

L'organismo di formazione deve indicare e descrivere a progetto le modalità di attivazione delle attività stesse.

ALTRE ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL FINANZIAMENTO

Devono essere previsti ed esplicitati a progetto momenti strutturati di **accertamento e valutazione** periodica degli apprendimenti degli allievi che confluiscono nei momenti collegiali di scrutinio e di ammissione/non ammissione degli allievi alla successiva annualità o all'esame conclusivo del percorso. La proposta formulata in sede di presentazione del progetto può essere integrata/modificata in ragione degli esiti delle azioni di sistema legate al tema che potranno essere realizzate dall'Amministrazione regionale.

Vincoli di attuazione

Il rispetto dei seguenti vincoli dovrà essere assicurato nel corso di svolgimento delle operazioni in aggiunta a quanto già indicato nei vincoli di progettazione

REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

1. Il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto conformemente alle indicazioni fornite nel presente Avviso e a quanto previsto nel progetto approvato.

2. Con riferimento all'attuazione del progetto, ai fini del presente Avviso, si segnala che si considerano opzionali, e quindi non rientranti nel computo della durata complessiva del progetto da realizzare, tutte le azioni che risultano essere facoltative (es. recupero).

3. In relazione al fatto che il percorso formativo è articolato su due indirizzi, qualora, in esito alle iscrizioni e alle attività orientative iniziali, uno dei due non possa essere attivato per mancanza di allievi interessati, il beneficiario deve presentare alla SRRAI una richiesta motivata di realizzazione parziale del progetto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 comma 1 delle Direttive regionali: in caso di autorizzazione, la SRRAI approva la rimodulazione delle attività e ridetermina il finanziamento sulla base dei costi ammissibili del progetto rimodulato.

UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI: SISPREG E SIAL

1. La gestione dei progetti e di tutti gli adempimenti ad essi connessi deve avvenire tramite l'utilizzo del sistema informativo SISPREG. In caso di indisponibilità del sistema le comunicazioni per le quali l'invio non sia procrastinabile rispetto alle scadenze e alle prescrizioni previste devono essere effettuate tramite PEC, fermo restando l'onere per il beneficiario di procedere, laddove previsto, alla regolare trasmissione a mezzo SISPREG non appena disponibile la procedura.

2. Il sistema informativo SISPREG rappresenta strumento obbligatorio anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti in materia di monitoraggio in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento.

3. Il beneficiario deve assicurare che gli allievi inseriti nel gruppo classe procedano alla compilazione della scheda cartacea di iscrizione secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, provvedendo poi al caricamento dei relativi dati all'interno del sistema informativo SISPREG, prima dell'avvio delle attività formative.

4. Ai fini dell'inserimento sul sistema SISPREG dei pagamenti relativi alle attività di mobilità all'estero, si precisa che il beneficiario deve inserire, per ogni singolo soggetto, quale "Importo unitario UCS", l'importo complessivo che intende rendicontare sulla voce di pertinenza e quale "Totale ore/unità - Rilevazione" il numero "1". Nel relativo campo note il beneficiario deve riportare il nominativo del singolo partecipante/accompagnatore, il relativo Stato di destinazione, la distanza calcolata e i giorni di permanenza all'estero.

5. Il beneficiario deve assicurare inoltre l'implementazione e il costante aggiornamento dei dati relativi agli allievi anche sul Sistema Informativo Alunni (SIAL) della Sovraintendenza agli Studi.

ALLIEVI

1. Il numero massimo di allievi previsti può essere elevato, a seguito di comunicazione alla SRRAI

e previa verifica della sussistenza di condizioni di fattibilità e delle ripercussioni sulla didattica con particolare riferimento alla capienza dei locali, così come definita dal Dispositivo di accreditamento, e dell'adeguatezza strutturale e strumentale dei laboratori.

2. L'inserimento di nuovi allievi, come indicato all'articolo 5 comma 3 lettera b) dell'Avviso, è ammesso, in deroga a quanto ordinariamente previsto ai sensi dell'articolo 49 comma 1 delle Direttive regionali, sulla base delle valutazioni dell'organismo di formazione e a seguito di apposito colloquio orientativo e motivazionale, teso anche a verificare la necessità di adottare provvedimenti in ordine a debiti/crediti. Tale inserimento è effettuato anche a seguito della segnalazione di nuovi giovani interessati da parte del Centro Orientamento.

3. Per i percorsi di cui trattasi non sono ammessi uditori.

ALLIEVI APPRENDISTI

1. Per quanto riguarda la presenza nel gruppo classe di allievi apprendisti, ad integrazione delle ordinarie modalità di gestione, si riportano di seguito alcuni adempimenti aggiuntivi specifici connessi al fatto che l'articolazione del percorso formativo per tali corsisti è personalizzata sulla base del contenuto del Piano Formativo individuale (PFI) in coerenza con quanto previsto dalle specifiche disposizioni di cui alla succitata DGR 740/2022 e prevede periodi di "formazione interna" e di "formazione esterna" all'impresa, che complessivamente permettono di attestare l'intero monte ore annuale previsto e sono finalizzati al raggiungimento, in forma integrata e in termini di competenze, dei risultati previsti per il conseguimento della qualifica professionale di riferimento.

2. In relazione al fatto che per gli allievi apprendisti viene steso e allegato al contratto un Piano Formativo Individuale (PFI) che dettaglia le attività di formazione suddivise tra Formazione interna all'impresa e Formazione esterna presso l'organismo di formazione, il beneficiario è tenuto a:
 - trasmettere all'impresa il calendario di tali attività con congruo anticipo al fine di permettere la pianificazione delle attività formative e delle attività lavorative. Il format di calendario è reso disponibile dalla SRRAI al beneficiario e comprende tra l'altro informazioni circa il monte ore dei singoli segmenti e le competenze da sviluppare nell'ambito delle attività di formazione interna declinate in compiti operativi;
 - per quanto attiene la formazione interna:
 a. dotare l'apprendista dell'apposito registro individuale, secondo il format messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. Tale registro, essendo annoverato tra i registri obbligatori di cui all'art. 52 comma 2 lettera a) delle Direttive regionali, deve essere vidimato e consegnato da parte della SRRAI nelle modalità di cui all'art. 53 comma 1 delle Direttive regionali. Nella compilazione del registro si dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:

i. nel campo “compiti operativi” è sufficiente indicare il codice numerico del compito inserito nel calendario individuale;
ii. la presenza in impresa del tutor formativo deve essere rilevata nel registro nell’apposita colonna “Tracciatura delle visite in impresa da parte del tutor formativo”. Il tutor dovrà quindi apporre la sua firma nella tabella riepilogativa di deposito delle firme e provvedere, nel corso delle singole visite, a sottoscrivere la riga relativa alla giornata di riferimento, indicando anche la durata della visita (dalle ore…alle ore…) nel caso in cui la riga di riferimento sia dedicata anche ad altre attività;

b. al fine di dare evidenza delle attività svolte, inserire in SISPREG, nel quadro corso relativo alle attività comuni ed in particolare nella sezione “Stage”, i dettagli circa la formazione interna. A tale scopo si precisa che la compilazione dei campi del documento deve tenere conto delle seguenti indicazioni:
 - “Azienda ospitante”: indicare la denominazione e i dati dell’azienda che ha proceduto all’assunzione;
 - “Periodo di svolgimento”: inserire la durata complessiva del contratto (dal 1° giorno di inserimento aziendale al termine previsto, a prescindere dal periodo effettivo di svolgimento della formazione interna);
 - “Orario di svolgimento”: indicare l’orario lavorativo come da contratto o in alternativa un orario indicativo. Con riferimento alle modifiche dell’orario indicativo inserito a sistema, risulta necessario comunicare tramite PEC alla SRRAI (all’indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it) e alla Struttura Controllo progetti europei e statali (affari_europei@pec.regione.vda.it), in qualità di Struttura competente in tema di controlli di 1° livello, la riformulazione dell’orario a seguito di modifiche significative e definitive del calendario preventivo (es. diversa attribuzione di monteore tra formazione interna e esterna o diversa articolazione della presenza giornaliera dell’apprendista in impresa), senza invece procedere con alcuna comunicazione in caso di modifiche occasionali;
 - “Convenzione di stage”: inserire come allegato la scansione del PFI;
 - “Altri allegati”: allegare la scansione del contratto di lavoro e del calendario preventivo elaborato;
 - Nella sezione “Riepilogo stage”, una volta concluso il percorso (o successivamente alla cessazione se in data antecedente), potrà essere allegata la scansione del registro individuale utilizzato per la formazione interna;

- per quanto riguarda la formazione esterna, inserire come ordinariamente previsto la presenza/assenza dell’allievo apprendista sul registro di aula della classe o del sottogruppo di indirizzo, al fine di tenere traccia delle attività che secondo la programmazione individuale del calendario prevede la partecipazione dell’apprendista, indicando nel registro di aula della

dicitura "NON PREVISTO" in luogo della firma dell'allievo apprendista laddove l'attività svolta non debba essere frequentata da quest'ultimo perché sostituita con formazione interna all'impresa.

3. Nel caso di cessazione/interruzione del contratto di apprendistato e di prosecuzione del percorso da parte dell'allievo, le attività lavorative svolte (al netto di quanto attestato come ore di formazione interna ed esterna nell'ambito del contratto di apprendistato) possono essere oggetto di riconoscimento crediti in itinere.

CALENDARIO E SEDE DEI CORSI

1. La calendarizzazione delle attività formative con gli allievi deve essere distribuita tra il mese di gennaio dell'anno 2027, con possibilità di avvio fino al mese di marzo 2027, ed il mese di novembre dell'anno 2028, salvo eventuali proroghe autorizzate.

2. La sede del corso può essere variata previa comunicazione alla SRRAI e alle famiglie degli allievi con un preavviso di almeno 1 mese.

3. In caso di attività formativa, diversa dallo stage, svolta al di fuori delle sedi previste per la realizzazione del percorso (es. viaggi di istruzione, visite didattiche o aziendali, attività formative outdoor,…) dovrà essere assicurata la presenza, insieme al gruppo classe o al sottogruppo, di almeno un docente del percorso: il calcolo della sovvenzione avverrà sulla base del numero di ore corrispondenti alla durata dell'attività stessa, così come attestato sul registro.

EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

Ai sensi delle Linee guida relative alle modalità di erogazione della formazione a distanza per percorsi di formazione non regolamentata di cui all'Accordo fra le Regioni e le Province autonome del 21 dicembre 2022, recepito dalla Regione con DGR 351/2023, nell'ambito dei percorsi di IeFP, la formazione a distanza (FAD) è di norma esclusa, fatta salva la possibilità di una sua applicazione in chiave antidispersione e a tutela degli studenti fragili. Il beneficiario che, in corso di attuazione, rilevi l'esigenza di prevedere specifiche attività di FAD deve presentare dettagliata richiesta di autorizzazione alla SRRAI. Nella realizzazione delle attività a distanza dovranno essere rispettate le previsioni dell'art. 11 delle Direttive regionali e potranno in ogni caso essere proposte esclusivamente attività sincrone che ricorrano a tecnologie dell'informazione e della comunicazione che permettano la tracciatura delle presenze degli allievi e del loro tempo di fruizione delle attività formative.

AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

1. La gestione delle attività specifiche e dei supporti previsti per allievi afferenti all'area dei bisogni educativi speciali (BES) deve essere conforme alla normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento a:

i. il protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'azienda USL della Valle d'Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e i disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, ad oggi approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1098 in data 25 settembre 2026,
ii. D.lgs 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107",
iii. Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66",
iv. deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 27 agosto 2021, concernente l'adozione del modello regionale del Piano educativo individualizzato, in attuazione del decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, in modalità digitale attraverso l'utilizzo della piattaforma "Sistema ITC Minori", che i beneficiari saranno tenuti ad utilizzare.

2. Con riferimento agli allievi in situazione di disabilità di cui alla Legge 104/92, nell'ambito di ciascuna classe è possibile ordinariamente l'inserimento di un allievo. L'organismo di formazione comunica preventivamente all'avvio del corso/annualità di riferimento alla SRRAI l'eventuale inserimento di un numero di allievi in situazione di disabilità superiore a uno, adottando tutte le accortezze necessarie per garantire che la presenza di più allievi disabili non pregiudichi il buon funzionamento e l'efficace realizzazione del percorso per l'intero gruppo classe e avendo in ogni caso cura di informarne l'équipe socio-sanitaria di riferimento del singolo caso.

3. Come indicato all'articolo 6 comma 5 paragrafo e) dell'Avviso, agli allievi in situazione di disabilità devono essere garantiti gli stessi supporti messi in atto nell'ambito del sistema scolastico: in coerenza con quanto definito a seguito dell'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), l'organismo di formazione deve provvedere a tutte le misure di supporto previste, compresa la messa a disposizione del personale di sostegno.

4. Ai fini della registrazione dell'attività del personale di sostegno, l'organismo di formazione può optare per l'utilizzo di uno specifico e unico registro individuale nel quale riportare tutte le attività svolte dal personale con l'allievo disabile (siano esse individuali o svolte nell'ambito delle attività dell'intera classe) ovvero per l'utilizzo del registro individuale solo per le attività individualizzate, registrando invece nel registro di aula le attività svolte dal personale di sostegno in presenza dell'allievo disabile nell'ambito delle attività collettive: in quest'ultimo caso il personale di sostegno può apporre la propria firma nello spazio relativo al "codocente"

oppure, nel caso in cui in classe sia presente anche il codocente, inserire apposita dicitura accanto alla propria firma segnalando il proprio ruolo.

5. In relazione a quanto sopra, si precisa che sono ammissibili:
 i. attività di sostegno in presenza dell'allievo svolta sia in forma individuale che nell'ambito delle attività dell'intera classe/sottogruppo. Tali attività possono essere rese anche in FAD, ma esclusivamente in modalità sincrona: in tal caso la presenza del personale di sostegno deve risultare nei report di accesso/screen-shot ed essere riportata sul registro cartaceo, che dovrà essere regolarmente vistato dal coordinatore/direttore del corso nell'apposito spazio in fondo al registro;
 ii. attività di supporto agli allievi disabili durante lo stage, purché regolarmente riportate nei registri di stage;
 iii. attività di supporto alla classe anche in caso di assenza o ritiro dell'allievo disabile.

6. Si precisa inoltre che risulta ammissibile anche l'attività realizzata dal personale di sostegno in assenza dell'allievo disabile o del gruppo classe, comunque riconducibile alla realizzazione del PEI, per un numero di ore non superiore a quelle erogate in presenza dell'allievo. Tali attività devono essere riportate in apposita tabella di riepilogo delle ore e dell'attività realizzata, debitamente firmata dal docente/operatore e sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato o in appositi verbali dai quali si evincano le informazioni necessarie.

7. Con riferimento alla trasmissione dei calendari delle attività formative, le attività degli allievi con PEI sono da comunicare in modo distinto rispetto alle attività del gruppo classe esclusivamente nel caso in cui siano programmate in orario diverso rispetto alle attività didattiche ordinarie: laddove l'attività si svolga in contemporanea a quella della restante parte del gruppo classe ma in forma individuale o individualizzata, non è pertanto necessario procedere ad una comunicazione distinta.

PERSONALE DOCENTE E NON

1. La realizzazione delle attività di docenza deve essere affidata a personale in possesso delle caratteristiche definite nell'ambito dell'accreditamento IeFP.

2. Per quanto riguarda le competenze di base l'organismo di formazione deve procedere ad emettere un avviso pubblico per il reperimento di tali risorse e stilare graduatorie per la chiamata dei docenti stessi, fatta salva la possibilità di incaricare personale già dipendente dell'organismo di formazione in possesso dei requisiti previsti.

3. Per quanto riguarda il personale docente relativamente all'insegnamento della religione cattolica, l'organismo di formazione deve rivolgersi all'Ufficio Scuola della Diocesi di Aosta che

provvederà ad individuare il/i docente/i che devono poi essere contrattualizzati dall'organismo di formazione.

4. Con riferimento al personale docente a cui affidare le attività alternative alla religione cattolica, in analogia a quanto previsto nelle istituzioni scolastiche, tali ore devono essere attribuite:
 A. prioritariamente a docenti dei saperi di base già in servizio presso il beneficiario a valere sui percorsi di IeFP, a completamento o in aggiunta al proprio monte ore;
 B. in subordine a personale del beneficiario incaricato di attività di coordinamento e/o tutoraggio sui percorsi di IeFP
 C. in via del tutto residuale, a personale supplente appositamente assunto.

 Sarà in ogni caso cura del beneficiario:
 - laddove possibile, nel caso di utilizzo di personale già in servizio, scegliere docenti assegnati a classi diverse da quelle in cui siano inseriti gli allievi che dovranno frequentare le attività alternative;
 - garantire il possesso da parte dei docenti incaricati di competenze utili ad un proficuo svolgimento delle attività previste in termini di coerenza delle esperienze professionali/titoli con il contenuto affrontato ovvero in termini di competenze metodologiche e pedagogiche. In questo secondo caso il docente individuato potrà essere affiancato, per le attività più tecniche, da esperti di volta in volta individuati che interverranno in qualità di testimoni.

5. Per quanto riguarda le attività che vengono svolte con finalità orientative e di accompagnamento al percorso, eventualmente anche nell'ambito dell'alternanza, i requisiti professionali necessari per lo svolgimento di questo tipo di attività afferiscono a competenze in ambito orientativo e metodologico e tali attività possono pertanto essere svolte anche da soggetti già incaricati dal beneficiario (personale interno o esterno) di svolgere attività di coordinamento e/o tutoraggio.

6. È ammessa la prestazione di codocenti in relazione ad esigenze adeguatamente giustificate e dimostrabili, pur non trovando applicazione, per la specificità dei percorsi e le fragilità proprie dei destinatari, la disciplina specifica dettagliata nelle Direttive regionali (art. 19 – paragrafo B. comma 10): la codocenza potrà essere attivata laddove necessario in corso di realizzazione, senza in ogni caso dar luogo al riconoscimento di ulteriori quote di sovvenzione.

7. Con riferimento all'eventuale individuazione del personale di sostegno necessario ad assicurare un efficace inserimento degli allievi con disabilità all'interno del gruppo classe, il beneficiario può utilizzare personale interno in possesso di adeguate competenze ovvero procedere, in analogia a quanto previsto al precedente comma 2, emettendo, una volta identificati i fabbisogni effettivi in relazione alla presenza di allievi disabili nel gruppo classe, un avviso pubblico e predisponendo quindi una graduatoria per la chiamata di docenti ed operatori.

8. Deve essere assicurato che le risorse professionali incaricate dello svolgimento delle funzioni di coordinamento del corso, da individuare tra le risorse indicate in fase di accreditamento IeFP, abbiano un contratto di durata almeno pari a quella del corso stesso e siano assegnati a tale funzione per tutto il periodo: la variazione del personale dedicato a tale funzione è consentita solo nel caso in cui il personale sostitutivo sia in possesso degli stessi requisiti richiesti e deve essere comunicata preventivamente alla SRRAI

TUTORAGGIO

1. L'organismo di formazione deve assicurare un numero minimo di ore di tutoraggio pari ad almeno il 50% del monte ore annuale al netto delle ore di stage previste nell'anno.

2. Le attività di tutoraggio di cui alla lettera precedente possono essere distribuite dall'organismo di formazione a seconda delle esigenze tra tutoraggio di aula, tutoraggio tecnico di laboratorio, tutoraggio destinato agli allievi apprendisti, tutoraggio di stage, o attività di back end: le attività di tutoraggio comprendono infatti sia le attività svolte in aula, laboratorio e/o in affiancamento al soggetto, che le ore svolte dal tutor per la preparazione e rielaborazione di materiali, il contatto con docenti e tutor aziendali, la rielaborazione dell'esperienza con l'allievo, ecc…, fatto salvo in ogni caso l'obbligo che almeno il 40% del totale delle ore attestate dai tutor sia svolto in presenza degli allievi.

3. Non sono da ricomprendere nel conteggio di cui ai precedenti commi:
 - le ore di attività del tutor di credito;
 - le ore di attività del tutor di stage già esposte ai fini della remunerazione delle UCS di stage;
 - le ore di attività del tutor nell'ambito di contratti di apprendistato, laddove esposte per la remunerazione dei contributi specifici previsti dalla DGR 740/2022.

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Con riferimento al protocollo di collaborazione con le associazioni di categoria:

- dovrà essere previsto almeno un incontro annuale svolto con il coinvolgimento anche della SRRAI;
- la strutturazione delle attività in esso previste dovrà essere mantenuta in fase di realizzazione da parte dell'ente di formazione, fatta salva l'eventuale indisponibilità o non rispetto della stessa da parte dei rappresentanti delle Associazioni coinvolte. È eventualmente possibile apportare modifiche al protocollo in fase di realizzazione; tali modifiche devono essere comunicate alla SRRAI.

AZIONI DI SISTEMA

L'organismo di formazione è tenuto alla partecipazione alle azioni di sistema messe in campo dalla Regione nell'ambito del sistema regionale di IeFP.

ESAMI FINALI

1. L'organizzazione e gestione degli esami finali per il conseguimento della qualifica professionale sono in capo all'organismo di formazione secondo le disposizioni vigente al momento della conclusione del percorso e rappresentante alla data di adozione del presente Avviso pubblico da quanto approvato dalla DGR 404/2023. Le relative spese devono essere previste nel piano finanziario del progetto e sono riconosciute a costo reale secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente Avviso, dalle disposizioni approvate con provvedimento dirigenziale n. 3419/2022 e dalla sezione «Riconoscimento della sovvenzione e decurtazioni previste» di cui all'articolo 21 del presente Avviso.

2. Rimangono in capo e a carico dell'organismo di formazione la predisposizione e la stampa delle attestazioni/certificazioni finali, da consegnare al competente ufficio della Struttura Politiche del lavoro e della formazione per la registrazione.